



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione specializzata

Immigrazione Protezione Internazionale

Il collegio così composto:

Dott.	Luca Minniti	Presidente rel. est.
Dott. ssa	Barbara Fabbrini	Giudice
Dott.	Federica Samà	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 3.5.2023 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. **16935/2019** promosso da:

████████████████████ difeso da ████████████████████ domiciliato in Indirizzo Telematico

████████████████

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE**

RESISTENTI

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

DECRETO



La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 09/12/2019 da [REDACTED] nei confronti del provvedimento emesso il 31/10/2019 e notificato in data 14/11/2019 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto, all'esito dell'audizione tenuta il 22/07/2019 a distanza di oltre 2 anni e quattro mesi dalla sua domanda di protezione internazionale presentata alla Questura di [REDACTED]

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito:

- di essere cittadino del Bangladesh e di non avere altre cittadinanze;
- di essere nato ad [REDACTED] di aver vissuto principalmente ad [REDACTED] ma di essere stato più di una volta a [REDACTED] per alcuni mesi, per cercare lavoro;
- di aver studiato per dieci anni e di aver successivamente lavorato come bracciante agricolo e di aver iniziato a fare il lavoro di cucitore, a Dhaka, assistente del sarto, oltre a una formazione da vigile urbano;
- di non sapere se appartiene a qualche gruppo etnico specifico, di parlare il bangla, di essere di religione musulmana e di non aver mai svolto attività politica in vita sua;
- di avere una famiglia composta dai genitori ancora in vita, quattro sorelle e un fratello, di essere sposato e di aver un figlio di sedici anni;
- che la sua famiglia viveva in Bangladesh una situazione difficile, in quanto la sua zona di origine era (e continua ad essere) inondata periodicamente dall'esondazioni del fiume, provocando la ricorrente distruzione delle abitazioni e costringendo la famiglia a vivere in condizioni di estrema precarietà e senza una casa per periodi prolungati;
- che l'abitazione di famiglia era stata allagata, con l'acqua che arrivata fino al tetto, rimanendo inutilizzabile;
- di non aver mai ricevuto nessun tipo di assistenza, supporto o forma di indennizzo, né locale né nazionale, per fronteggiare le ricorrenti esondazioni e i relativi danni;
- di aver avuto difficoltà economiche per poter studiare, ma di avere poi trovato una scuola professionale gratuita, di averla frequentata per due anni, di non essere comunque riuscito a trovare un impiego nonostante i suoi studi e di essere quindi tornato a lavorare in agricoltura fino alla partenza per l'estero;



- di aver pensato con la famiglia di cercare un'alternativa di impiego fuori dal Paese, essendo il salario molto basso in Bangladesh e con poche opportunità lavorative;
- di aver contratto un prestito nel 2008 anche grazie all'aiuto di parenti, di essere stato messo in contatto con un'agenzia rumena che stava procurando lavoratori stranieri per lavorare in Romania e di avere ottenuto un visto ed un biglietto aereo per la Romania;
- di aver lasciato il Bangladesh il 20 maggio 2008;
- di essere arrivato in Romania a lavorare presso un'azienda edile ma che, a causa della crisi, perdeva il lavoro dopo alcuni mesi;
- di essere entrato in contatto, insieme ad altri lavoratori, con un trafficante che gli prometteva di portarli in Italia e dargli un impiego e di aver dovuto pagare 1200 euro per questa mediazione;
- di essere stato prima portato a [REDACTED] per un anno e poi a [REDACTED] lavorando in agricoltura per un cittadino bengalese proprietario di alcuni terreni;
- di essere stato scarsamente retribuito: vitto, alloggio e 300 euro;
- che lo stesso datore di lavoro aveva preteso 3.000 euro da lui per fare una falsa richiesta di sanatoria come collaboratore domestico nel 2012, che il tentativo di sanatoria non era andato a buon fine e non gli venivano restituiti i soldi;
- di essersi poi trasferito a [REDACTED] e di avere lavorato per un cittadino cinese che aveva una fabbrica di tessuti, nella quale cuciva e faceva lavori domestici, cucinando per gli operai bengalesi;
- di essersi poi trasferito a Prato per lavorare presso un'azienda cinese.

Chiamato a precisare le condizioni di vita in Bangladesh il ricorrente precisava:

- che il lavoro di bracciante agricolo nel Paese di origine non rendeva abbastanza: prendeva da 20 a 30 taka al giorno, equivalenti a 20 a 30 centesimi di euro al giorno, cifra con la quale in Bangladesh poteva comprare solo un chilo e mezzo di riso;
- di aver iniziato a pensare seriamente di espatriare quando, dopo essersi spostato nel 2004, nacque suo figlio. In quel momento si era trovato in una situazione di estrema difficoltà e si mostrò intenzionato a cercare un altro lavoro a tutti i costi, per procurarsi un impiego che potesse permettergli di mantenere la sua famiglia;
- di aver venduto metà di un pezzo di terra mentre l'altra metà era stata portata via dal fiume, dato che si allagava sempre;
- di aver chiesto il resto dei soldi in prestito a diversi parenti;
- che oltre alle condizioni di grave precarietà nel Paese di origine, il principale problema del villaggio, che interessava anche la sua famiglia, era l'allagamento del fiume: ciò accadeva fin da quando era nato, ogni anno, o due o tre anni. Ad esempio, si ricorda che nel 1988 avevano perso completamente la casa a causa dell'esondazione del fiume. Dieci anni dopo, era successo ancora;



- che sulla riva del Brahmapuhtra, talmente grave era l'impatto delle esondazioni sul suo villaggio, che l'area era stata divisa in tre parti dall'acqua, modificandone la conformazione in modo permanente;

- che "anche questo è uno dei motivi che causano la povertà, ciò che costruiamo lo perdiamo, ricostruiamo e lo perdiamo di nuovo, e così via";

- di aver chiesto in prestito 200mila taka, di essere riuscito a pagare il capitale, ma che tutti i familiari creditori vorrebbero e si aspettano gli interessi; quindi, rimangono sempre in attesa del denaro dal ricorrente.

Chiamato a ripercorrere i fatti relativi al viaggio e al visto verso la Romania il ricorrente precisava:

- di avere un amico che un giorno gli aveva fornito la notizia che a Dhaka, presso un college, c'era un gruppo di persone venute dalla Romania che selezionavano operai da portare in Romania, che si era candidato e che tutto era stato organizzato tramite un'agenzia che lavorava sui documenti e aveva pagato 300mila taka per questo servizio;

- di avere lasciato il suo Paese con un volo verso la Romania facendo scalo in Bahrein e Turchia;

- che quando arrivava il lavoro c'era ma che a seguito della crisi economica l'impresa edile aveva chiuso e gli avevano comunicato che sarebbero dovuti tornare in Bangladesh; che a causa di ciò era stato costretto a trovare lavori alternativi, facendo il bracciante;

- di essere stato arrestato dalla polizia romena mentre lavorava con altre persone e di avere presentato domanda di asilo; di avere ricevuto un rigetto della sua domanda di asilo;

- che il trafficante che aveva pagato per venire in Italia era collegato all'agenzia rumena;

- che quando arrivava a Roma il trafficante lo aveva lasciato e aveva conosciuto un connazionale che gli permise di vivere a casa sua e di ricevere il vitto, in cambio dello svolgimento di lavori domestici;

- che il trafficante non gli aveva trovato un lavoro in Italia e non era più in contatto con lui;

- di essersi spostato a Palermo dopo che dei concittadini con cui lavorava in Romania lo avevano informato che c'era un cittadino bengalese che cercava braccianti agricoli, anche se pagava poco; di essere quindi andato a Palermo, dove riceveva un pessimo trattamento lavorativo, dovendo continuamente lavorare sotto il sole a fronte di una paga scarsa;

- di essere stato male di salute tanto da preoccupare i suoi colleghi di lavoro, di essere dimagrito e di non riuscire a riposare; che si rivolgeva a un medico che gli disse che non aveva malattie ma che era molto debilitato dall'assenza di riposo;

- di essersi spostato a Napoli, a seguito di un contatto fornitogli da un conoscente, per lavorare in una fabbrica a titolarità cinese come cuoco e domestico per gli operai bengalesi lì impiegati: che il



suo lavoro consisteva principalmente nel cucinare il cibo per gli operai, tre volte al giorno, e fare le pulizie, dietro compenso di 300 euro al mese e vivendo in una abitazione condivisa con gli altri operai.

Chiamato a specificare le condizioni di lavoro in Italia il richiedente specificava:

- che a Prato aveva un contratto di 4 ore che però spesso lavorava anche 10 o 12 ore, oppure delle volte non lo chiamavano neanche;

Circa il timore in caso di rimpatrio il richiedente affermava:

- di aver lasciato il Bangladesh a causa dell'impossibilità di vivere in condizioni adeguate con la famiglia, anche a causa delle continue inondazioni e della conseguente distruzione dell'abitazione e dei terreni;
- di temere il rientro nel Paese di origine in una condizione che ritiene attualmente non essere migliorata; inoltre di subire una condizione di assoggettamento servile, avendo ancora ingenti debiti da ripagare, compresi gli interessi, ai familiari che hanno contribuito al suo progetto migratorio.

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. credibile la provenienza del richiedente da Hatija e la narrazione dei motivi che lo hanno indotto all'espatrio, ossia le difficoltà economiche della famiglia - determinate in buona parte dalle continue inondazioni del fiume Brahmaputra - e la prospettiva di un impiego in Europa; la narrazione del richiedente è parsa lineare e coerente, dettagliata e plausibile;
2. che il racconto del richiedente presentasse elementi potenzialmente riconducibili alla tratta di esseri umani, a causa della dinamica dei trasferimenti transnazionali e delle condizioni lavorative nelle quali egli è stato impiegato in Europa; che lo stesso è stato informato dei suoi diritti e delle possibilità di protezione ai sensi del D.lgs. 24/2014, in attuazione della direttiva UE/36/2011;
3. che, benché la Commissione si fosse adoperata attivando la possibilità di protezione, dialogo e approfondimento della potenziale situazione di sfruttamento e tratta con personale competente, nel pieno rispetto del principio della riservatezza e della protezione del richiedente asilo, ed il richiedente avesse accettato di incontrare l'ente preposto, ciononostante non fossero emersi sufficienti elementi idonei ad identificare il richiedente quale vittima di tratta o a far ritenere sussistenti rischi in caso di rimpatrio connessi a tale ipotesi, perché le dichiarazioni rese dal richiedente in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio e ai timori o rischi in caso di rimpatrio inducevano a ritenere che lo stesso non fosse portatore di un timore fondato di persecuzione nel senso di cui all'art. 1A della



Convenzione di Ginevra del 1951, né che sia esposto a rischi effettivi di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. A e B D.Lgs. 251/2007, come argomentato in precedenza;

4. che non sussistessero elementi di rischio di danno grave di cui alla lett. c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007, in quanto in Bangladesh non sussiste attualmente alcun conflitto armato e non si possa pertanto pervenire a tale ulteriore forma di protezione internazionale (cfr. USDOS – US Department of State, *Country Report on Human Rights Practices 2018 - Bangladesh*, 13 March 2019; United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy Report 2017 - People's Republic of Bangladesh*, 16 July 2018; Human Rights Watch, *World Report 2017 - Bangladesh*, 12 January 2017;
5. infine non riscontrabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 e successive modifiche e integrazioni.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava:

- 1) in punto di fatto, oltre a quanto già dichiarato alla CT, che:
 - a. il ricorrente *“è fuggito da una condizione di estrema povertà e bisogno al limite del rischio per la propria sopravvivenza. Nel suo Paese ha svolto varie attività, bracciante agricolo, sarto e vigile urbano, dimostrando attitudine a fattispecie lavorative diverse tra loro, che necessitano in ogni caso attitudine fisica e mentale. Coniugato, ha un figlio, professa la religione musulmana e non ha svolto attività politica. Ha lasciato il suo Paese ben undici anni fa, e dopo un breve periodo lavorativo in Romania, si è trasferito in Italia. Come risulta pacifico anche dal verbale della commissione, a causa delle recenti inondazioni del Brahmaputra la famiglia del ricorrente, che già versava in condizioni economiche di indigenza, ha perduto anche l'alloggio ove abitava”* nonché;
 - b. *“In Italia sta perseguendo con sagacia un percorso di integrazione con l'apprendimento della lingua e l'inserimento socio lavorativo, come dimostra l'attestato di frequenza del corso di lingua e l'attestato di livello di apprendimento: inoltre ha un contratto di lavoro dimostrato anche dalla busta paga. Il fattore espulsivo pur avendo origine nelle disastrose condizioni economiche individuali è enfatizzato dall'assenza nel paese di origine di strumenti di minimo welfare e di solidarietà comunitaria”*
- 2) In punto di diritto che, poiché le condizioni di sopravvivenza nel Paese di origine mettevano a rischio la dignità personale del richiedente e della sua famiglia, si sarebbe dovuto ritenere



integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, o gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, (è prevista come presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria ai punti 3 e 4 della Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015).

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via graduata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

La Commissione si è costituita producendo i seguenti documenti:

- 1) Verbale relativo all'audizione dell'interessato/a davanti alla scrivente Commissione;
- 2) Motivata decisione collegialmente assunta dalla Commissione
- 3) Modello C3;

eccepiva inoltre, per la prima volta la non credibilità delle vicende narrate e l'assenza di elementi ulteriori e diversi valutabili ai fini della vulnerabilità dello stesso, depositando il provvedimento impugnato nonché gli atti propedeutici alla sua adozione.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

Con note depositate il 01/09/2022, il ricorrente rinunciava all'audizione e il Giudice fissava udienza il 14 ottobre 2022 a trattazione scritta ma successivamente, considerato che dall'esame degli atti processuali emergevano possibili indizi di tratta, il Giudice disponeva l'audizione del richiedente.

In sede di audizione, tenutasi in data 20/01/2023, davanti al giudice il richiedente ha riferito:

Il richiedente, parlando in lingua bangla, dichiara quanto segue:

D: Come sta?

R: Bene

D: Ha fatto un viaggio molto lungo dal Bangladesh

R: Sì, sono partito nel 2008

D: E quando è arrivato in Italia?

R: Nel dicembre 2010 sono arrivato in Italia e sto qui da oltre dieci anni



D: Aveva dei contatti qui?

R: Non avevo alcun contatto, ho cercato persone bengalesi una volta arrivato in Italia

D: Ha cercato qualcuno che già conosceva? Aveva qualche numero di telefono?

R: No, non conoscevo nessuno: a [REDACTED] ho trovato delle persone del mio Paese

D: Ma lei è arrivato a [REDACTED] corretto?

R: Sì

D: Via terra o via mare?

R: Non ricordo bene come ho attraversato il confine, che giro mi hanno fatto fare i trafficanti

D: Ma il confine lo ha passato col camion?

R: Sì, ed anche a piedi

D: Quanto ha pagato il viaggio?

R: Quasi 5000 euro

D: Tutti insieme o in varie tappe?

R: In varie tappe

D: Se le ricorda?

R: Dalla Romania per arrivare in Italia, ma altri 5000 per arrivare in Romania dal Bangladesh

D: Ha pagato prima di partire?

R: Quasi 2500 prima di partire, quando sono arrivato in Romania e dopo essere arrivato in Italia la restante metà

D: Come ha fatto a pagare quando era in Romania?

R: Ho lavorato per quasi due anni e mezzo in Romania per poter pagare

D: Questi soldi che ha pagato in Romania a chi li ha dati? Li ha spediti in Bangladesh o li ha dati a qualcuno che era lì?

R: Ho cambiato il denaro ed ho pagato il massimo possibile dalla Romania, quasi 4000 euro, mentre in Bangladesh ho pagato 1000 grazie alla mia famiglia

D: A chi li ha dati i 4000?

R: Ad un trafficante che stava in Romania

D: Era bengalese, rumeno o di un'altra nazionalità?

R: Era rumeno, ma c'era un bengalese che faceva da aggancio

D: Si ricorda i nomi di queste due persone?

R: No

D: Dove li ha incontrati?

R: Sono arrivati in tre, mi hanno fatto conoscere questi trafficanti

D: Chi glieli ha fatti conoscere?

R: [REDACTED], uno che viaggiava con me

D: Il lavoro in Romania chi gliel'ha trovato?



R: Ho cercato da solo, perché sapevo fare il muratore: ho lavorato prima nelle costruzioni e poi come sarto

D: Non le hanno trovato lavoro i trafficanti, dunque?

R: No

D: Quando è arrivato in Italia c'erano dei trafficanti ad accoglierla?

R: No, ho chiesto aiuto ad altri bengalesi per trovare lavoro

D: Ma prima ha detto che dall'Italia ha mandato soldi ai trafficanti, ho capito male?

R: Dopo essere arrivato qui ho pagato altri 1000 euro dal Bangladesh

D: E perché i suoi familiari hanno pagato se lei era già arrivato qui?

R: I trafficanti hanno fatto un accordo, secondo il quale avrei dovuto pagare 1000 euro una volta arrivato in Italia

D: C'era un accordo scritto?

R: Sì, come un prestito da restituire: i trafficanti fanno sempre così, predispongono dei documenti scritti

D: Chi ha firmato, lei o i suoi parenti?

R: Mio padre

D: Ha dato la casa come garanzia?

R: I trafficanti avevano fatto scrivere che noi avevamo venduto loro dei terreni ed abbiamo dovuto dare altri soldi per recuperare il foglio e, con esso, la proprietà sui terreni

D: Si riconoscono questi trafficanti? Che lavoro fanno?

R: Sono molto furbi, guadagnano in questo modo e lasciano i prestiti a gente comune, fanno casino se non paghi

D: Cosa fanno? Minacciano, picchiano?

R: Sì, minacciano e fanno la denuncia

D: Sono anche violenti?

R: Se non riescono a recuperare i soldi fanno anche aggressioni

D: Nel suo caso è riuscito a pagare tutto o hanno aggredito la sua famiglia?

R: Io ho pagato tutto perché avevo molta paura per la mia famiglia

D: Adesso il debito è estinto?

R: Questo sì, ma ce ne sono altri che ha contratto la mia famiglia ed io li devo pagare. Si tratta di debiti per le spese mediche, dato che mia moglie soffre di cancro; anche altri parenti sono ammalati

D: Quanti soldi manda ogni mese?

R: A volte mille, a volte sei o settecento a seconda di quanto guadagno: capita che qualche mese io non riesca a mandare nulla

D: Quanto paga di affitto?

R: 250 euro al mese



D: Ha lei il contratto?

R: No, non c'è il mio nome

D: Vive con un'altra persona del Bangladesh?

R: L'affittuario è un cinese, i miei coinquilini sono bengalesi. Il proprietario è il mio datore di lavoro

D: Quindi il suo datore di lavoro le toglie i soldi per l'affitto dallo stipendio?

R: Pago 250 euro di affitto e 50 per mangiare: alle volte li toglie dallo stipendio, altre volte prendo tre o quattro mesi di stipendio insieme e poi pago

D: Quanto prende di stipendio al mese?

R: Circa mille euro, alle volte di più alle volte di meno

D: Quante ore lavora al giorno?

R: A volte 12 ore, a volte 10, a volte 8, a seconda del lavoro che c'è da fare

D: In quali giorni della settimana lavora?

R: Alle volte non danno il giorno di riposo, dipende da loro

D: Massimo quanti giorni di riposo?

R: Massimo uno, ma non tutte le settimane: capita che stia fermo anche per una ventina di giorni se non c'è lavoro, ma in quel caso non mi pagano

D: Lavora sempre nello stesso posto?

R: Da quasi sette anni lavoro nello stesso posto

D: Si ricorda l'indirizzo?

R: Sì, [REDACTED]

[REDACTED] sa che queste buste paga sono per lavoro part time? Quindi metà tempo?

R: Sì, lo so: ho fatto leggere ad un altro bengalese

D: Però lei lavora tutto il tempo

R: Lo so, ma questo cinese fa così: risulta che lavoro due ore al giorno. Ho fatto altre richieste ad aziende, perché sono bravo come sarto, ma senza il permesso non mi vogliono assumere

D: C'è un progetto SATIS del tribunale che aiuta le persone come lei, vuole mettersi in contatto?

R: Sì

D: Perché se poi ottiene il permesso da noi lei va da qualcun altro che le farà un contratto vero

R: Sì, vorrei usufruirne “

Il giudice consegna il numero verde 8 [REDACTED] a e raccoglie il numero di cellulare del richiedente

[REDACTED]

Ritenuti sussistenti gli indici di tratta per sfruttamento lavorativo, con evidenza in ordine al percorso di immigrazione, con minore evidenza con riferimento alla condizione attuale, richiede all'ente S.A.T.I.S. (Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali) di avviare la procedura di referral avviando il contatto con il richiedente. Manda la Cancelleria per la comunicazione a SATIS.

Manda alla Procura della Repubblica ed all'Ispettorato del lavoro di Prato per quanto di competenza.



In data [REDACTED] S.A.T.I.S. e CAT (uno degli enti territoriali afferenti alla rete antitrattra SATIS) depositavano nota di riscontro ad esito del referral, dopo avere svolto due colloqui con il richiedente, avvenuti [REDACTED] a seguito dei quali *“sono emersi elementi e indicatori che fanno ritenere plausibile, anche se non certo, che sin dall’inizio il caso si configuri come un caso di tratta finalizzato allo sfruttamento lavorativo”*. La nota di riscontro a chiusura della procedura di referral concludeva che *“tenuto conto della presenza di una rete di trafficanti, delle gravi e ripetute minacce ricevute dai familiari a causa della sua condizione debitoria, delle numerose esperienze di lavoro irregolare durante il percorso migratorio e della situazione di sfruttamento lavorativo cui è attualmente soggetto, nel complesso emerge una condizione di forte vulnerabilità e un evidente stato di bisogno, che espongono il richiedente alla possibilità di rivittimizzazione”*.

Con decreto il Giudice fissava udienza il 7 aprile 202, in cui parte attrice depositava documentazione lavorativa ed in sede di nuova audizione tenutasi in data 7/04/2023 davanti al giudice il richiedente ha riferito:

“Anche io ho rischiato di esser riportato indietro (in Bangladesh), quando l’azienda in Romania ha avuto un calo di lavoro per la crisi del 2008 mi stavano rimandando indietro. Di notte veniva la polizia e li portavano via. Il datore di lavoro ci ha detto o andate via o chiamo la polizia. Ho sentito dire che ci avrebbero portato via e che altri sono stati portati in aeroporto. I trafficanti erano alcuni rumeni ed alcuni bengalesi. Sono scappato e sono andato a Bucarest da Bakau per cercare lavoro. Non ho ancora pagato tutto il debito. Ho ancora 14-15.000 euro di debito. Hanno preso metà del terreno che mio padre aveva dato in garanzia ma ci minacciano ancora. Ora lavoro a Prato. Faccio il cucitore presso una impresa cinese.”

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l’esame e l’accertamento giudiziale delle domande nell’ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell’onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (art. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull’eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione».



L'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 251 del 2007 in punto di valutazione del rischio prescrive ; “4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

Entrambe queste norme costituiscono la esplicitazione normativa nell'ordinamento interno del principio di beneficio del dubbio che assiste l'esame delle domande di protezione internazionale in particolare nel sistema comune di asilo di matrice UE¹.

In particolare, in punto di valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni del richiedente, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di altri documenti o di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Dalla lettura del verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale nonché degli atti processuali risulta che il ricorrente ha descritto con adeguata precisione sia i motivi relativi all'espatrio sia al percorso migratorio, che risultano coerenti internamente ed esternamente, per le ragioni che di seguito si espongono.

¹ Sulla funzione di questo principio e sulle forme del recepimento negli ordinamenti nazionali si sofferma UNHCR in “Al di là della prova” consultabile <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Al-di-là-della-prova-pagg.-41-45>, stralcio del rapporto “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”, <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>.



2.a Valutazione di credibilità delle dichiarazioni in ordine ai disastri naturali nel luogo di origine a dimostrazione della estrema vulnerabilità che ha contribuito ad esporre il richiedente al fenomeno della tratta internazionale di esseri umani.

A) Il ricorrente afferma di esser stato costretto ad espatriare, a causa delle continue inondazioni del fiume Brahmaputra e dell'assenza da parte dello Stato di qualsivoglia forma di sostegno. (*“Il principale problema del nostro villaggio, in cui siamo coinvolti anche noi, è l'allagamento del fiume, fin da quando sono nato io, ogni anno o due o tre anni. Mi ricordo che nel 1988 avevamo perso completamente la nostra casa. Quando il fiume esondò portò via la casa, poi, dieci anni dopo successe ancora. E siamo tornati di nuovo a costruire la nostra casa là. Ogni anno o due anni noi subiamo questi danni del fiume. Eravamo un unico villaggio, ora è diviso in tre parti a causa degli allagamenti che separano il territorio. Anche questo è uno dei motivi che causano la povertà, ciò che costruiamo lo perdiamo, ricostruiamo e lo perdiamo di nuovo e così via, (cfr. p. 4, Verbale di audizione davanti alla Commissione territoriale, in seguito, VdA della CT).*

Alla richiesta su come stavano i familiari nel luogo di origine risponde *“non molto bene perché attualmente la zona si trova inondata quindi sono in difficoltà [...] abbiamo l'acqua al tetto a casa nostra, quindi purtroppo non si può stare a casa”* (p. 3 VdA della CT).

Tali dichiarazioni trovano riscontro esterno nelle seguenti informazioni provenienti dal paese di origine, raccolte in fonti di sicura autorevolezza:

- Il Bangladesh è un Paese fluviale altamente vulnerabile ai rischi climatici, meteorologici e geofisici a causa della sua topografia e della sua posizione geografica. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali Brahmaputra, Gange e Meghna che scorrono verso la Baia del Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale².
- A partire dal maggio 2022, il Bangladesh è stato colpito da una delle peggiori alluvioni degli ultimi anni, con milioni di persone a Sylhet e Sunamganj rimaste senza casa e senza beni. Circa un quarto del Paese è ora allagato³. Nel giugno 2022, il Bangladesh ha assistito a una delle peggiori inondazioni degli ultimi 122 anni nella regione di Sylhet, colpita in un momento in cui il Paese si stava ancora riprendendo dalle inondazioni di fine maggio, e

² Asian Development Bank e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas: Hazards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-climate-and-disaster-risk-atlas-hazards-volume-i-december-2021>)

³ Doctors Worldwide, Sylhet Flash Floods: Situation & Support, 1 luglio 2022, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/sylhet-flash-floods-situation-support>)



presso altri distretti, tra i quali anche quello di Mymensingh e l'area di Sherpur, vicina alla zona di origine del richiedente⁴.

- Come emerge dai rapporti dell'*Internal displacement monitoring center* (IDMC) e dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite* (IPCC), oltre alle alluvioni, il Bangladesh è colpito da uragani e dal fenomeno dell'innalzamento del livello del mare che provoca a sua volta una salinizzazione delle coste causandone l'erosione rendendo progressivamente le zone interessate inabitabili. Tali minacce naturali ed eventi climatici estremi stanno aumentando in frequenza ed intensità a causa del cambiamento climatico la cui principale causa è l'attività umana⁵.
- La zona di provenienza del ricorrente risulta interessata da continue e cicliche alluvioni provocando distruzioni, morti, sfollamenti e depauperamento dei mezzi di sussistenza⁶.
- Il Bangladesh è uno dei Paesi più vulnerabili al mondo ai rischi legati al clima, come cicloni e inondazioni. La maggioranza della superficie terrestre del Bangladesh corrisponde all'area pianeggiante del delta fluviale, formata dai depositi sedimentari del Gange, Brahmaputra e Meghna, che scorrono dall'Himalaya al Golfo del Bengala. L'UNISDR (L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi) ha stimato le perdite medie annuali del Bangladesh dovute a disastri in circa 3 miliardi di dollari, ovvero tra l'1% e il 2% circa del PIL. Queste perdite si concentrano in particolare sul settore agricolo, ma stanno colpendo sempre più rapidamente le aree urbane in espansione. Il Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti Climatici è l'agenzia di coordinamento del Governo Centrale del Bangladesh su tutte le questioni relative all'ambiente e produce e definisce la strategia sul cambiamento climatico per il paese. Il governo ha sviluppato la strategia e il "Piano d'azione per il cambiamento climatico del Bangladesh" (BCCSAP) e il "Programma d'azione nazionale per l'adattamento" (NAPA) nel 2009 per rispondere ai rischi allo sviluppo indotti dai cambiamenti climatici. Il piano nazionale per la gestione dei disastri (2021-2025) (NPDM) del Paese è stato preparato sulla base dei quattro principi chiave della gestione del rischio di catastrofi (preparazione, preallarme e allerta, risposta alle emergenze,

⁴ World Health Organization, Bangladesh Flood 2022: WHO Collaboration with DGHS/MOHFW, 23 giugno 2022, <https://www.who.int/bangladesh/news/detail/23-06-2022-bangladesh-flood-2022-who-collaboration-with-dghs-mohfw>).

⁵ IDMC Bangladesh; IOM, Assessing the evidence: environment, Climate Change and Migration in Bangladesh, 2010, IPCC, Report: Climate Change 2022; Reportage del 7 aprile 2023 di F. Mannocchi sulla sui disastri naturali in Bangladesh, La7, aprile 2023, <https://www.la7.it/propagandalive/video/il-racconto-dal-bangladesh-di-francesca-mannocchi-a-propaganda-live-15-04-2023-480666>

⁶ (cfr. Fonti stampa Dhaka Tribune, "Flooding worsen in Jamalpur, 250.000 people stranded", 30.06.2020; Dhaka Tribune, "53 Jamalpur villages flooded, 100,000 people marooned", 29.06.2020, <https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/29/53-jamalpur-villages-flooded>; OCHA, Bangladesh Monsoon Flood 2019, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-monsoon-floods-2019-final-report-n-mdrbd022>; NIRAPAD, Hazard Incidences in Bangladesh, October 2022, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/hazard-incidences-bangladesh-october-2022>



e Rehabilitation, Reconstruction and Recovery) adottato dal Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) e Ordine permanente in caso di disastro (SOD). Queste strategie sono supportate dal secondo Perspective Plan del Bangladesh (2021–2041), approvato dal Consiglio economico nazionale il 25 febbraio, 2020, il suo ottavo piano quinquennale (2019) per la crescita e lo sviluppo economico e il piano del delta del Bangladesh 2100 (2018); approvato nel dicembre 2020. Il Bangladesh ha ratificato l'accordo di Parigi. Nella sua terza comunicazione nazionale all'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) (NC3) (2018) il Bangladesh identifica gli impatti del cambiamento climatico in settori chiave come l'agricoltura, l'acqua risorse, l'erosione costiera e la salute umana come preoccupazioni prioritarie per il Paese⁷.

- Nel periodo 1973–2010, il Bangladesh ha sperimentato un costante trasferimento proporzionale del reddito nazionale dall'80% della popolazione, composto dai lavoratori più poveri, al 20% della popolazione. Questa tendenza è stata trainata dalla crescita proporzionalmente più rapida del PIL in settori come i servizi e l'industria rispetto all'agricoltura, che rimane un settore importante come fonte di lavoro per la popolazione, ma caratterizzato da lavoratori a basso reddito. Il cambiamento climatico aggrava questa tendenza. La ricerca condotta in più paesi ha evidenziato come le famiglie più povere in termini di reddito, in genere subiscono perdite di reddito a causa del cambiamento climatico 1,7 volte superiori alla perdita di reddito media. Trova riscontro nelle fonti il fatto che molte delle tendenze dei cambiamenti climatici colpiscono in modo sproporzionato i gruppi più poveri della società. Ad esempio, i lavori manuali pesanti sono comunemente tra i meno pagati, pur essendo maggiormente a rischio di perdite di produttività a causa dello stress da caldo. La salute dei braccianti agricoli del Bangladesh, anch'essi tra i meno pagati del paese, dovrebbe già essere considerata una questione di profonda preoccupazione. Inoltre, gli agricoltori e le comunità più poveri sono gli ultimi in grado di permettersi lo stoccaggio locale dell'acqua, le infrastrutture per l'irrigazione e le tecnologie per l'adattamento ai cambiamenti e ai disastri climatici⁸.
- Le regioni del Bangladesh sono suddivise in "hot spot" dal “Bangladesh Delta Plan 2100”, che le divide in base a elementi riguardanti i diversi rischi affrontati e caratteristiche sociali

⁷ The World Bank Group; Climate Risk Country Profile: Bangladesh (2021); disponibile al: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/bangladesh/climate-data-projections>

⁸ The World Bank Group; Climate Risk Country Profile: Bangladesh (2021); disponibile al: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/bangladesh/climate-data-projections>



e demografiche, le quali caratterizzano le vulnerabilità specifiche. Aree chiave di particolare vulnerabilità includono i Chittagong Hill Tracts, le regioni di Char, le regioni soggette a siccità del nord-ovest e la Zona costiera. Tuttavia, vi sono vulnerabilità regionali che colpiscono la popolazione in modo trasversale, come le vulnerabilità che colpiscono donne e minoranze, che hanno dimostrato di sperimentare difficoltà proporzionalmente maggiori relative ai disastri legati al clima. Le caratteristiche di vulnerabilità di questi gruppi sono spesso condivise con i gruppi sociali più poveri, caratterizzati, ad esempio, dalla mancanza di proprietà di terreni e beni, da una forte esposizione alla corruzione e da ostacoli che impediscono l'adattamento e la resilienza ai disastri e cambiamenti climatici. Un numero crescente di ricerche ha dimostrato che i disastri legati al clima hanno avuto un impatto sulle popolazioni in molti settori, tra cui la produzione agricola, la sicurezza alimentare, la gestione delle risorse idriche e la salute pubblica. Il livello degli impatti e le strategie per affrontare queste difficoltà messe in atto dalle popolazioni dipendono fortemente dal loro status socio-economico, dalle norme socio-culturali, dall'accesso alle risorse, dal livello di povertà e dal genere⁹.

- Il lavoro del gruppo della Banca mondiale suggerisce che l'Asia meridionale potrebbe sperimentare tra i 17 ei 36 milioni migranti climatici interni entro il 2050 a causa di cambiamenti climatici a lenta insorgenza.¹⁰ Circa un terzo di questi migranti dovrebbe essere dal Bangladesh. In tutti gli scenari, i più poveri e le comunità più vulnerabili al clima saranno probabilmente le più colpite. I residenti e le imprese più povere sono meno in grado di permettersi l'aria condizionata, una necessità crescente dato il previsto aumento dei giorni con necessità di raffreddamento e nel contesto di rapida espansione urbana, crescita dei bassifondi e intensificazione delle isole di calore urbane. I residenti e le imprese più povere situate nelle aree più esposte alle inondazioni, e l'infrastruttura fisica su cui si appoggiano per le proprie attività e vite quotidiane, sono maggiormente a rischio di danni durante eventi estremi. Le regioni settentrionali e orientali del Bangladesh, nonché l'area metropolitana intorno alla città di Dhaka, è probabile che diventino punti caldi dell'emigrazione. La World Bank ipotizza che la maggior parte dei migranti provverà da comunità che dipendono dai terreni coltivati pluviali per il loro sostentamento. Il Bangladesh Delta Plan 2100 prevede la futura migrazione da e verso diversi hotspot in Bangladesh, stimando che senza i progetti

⁹ The World Bank Group; Climate Risk Country Profile: Bangladesh (2021); disponibile al: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/bangladesh/climate-data-projections>

¹⁰ Rigaud, K., de Sherbinin, A., Jones, B., Bergmann, J., Clement, V., Ober, K., Schewe, J., Adamo, S., McClusker, B., Heuser, S., Midgley, A., 19.03.2018, Groundswell: Preparing for internal climate migration. World Bank Group, Washington DC, <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/2be91c76-d023-5809-9c94-d41b71c25635>



proposti nel piano ci potrebbe essere una migrazione di circa 18 milioni di persone lontano dai punti caldi della costa, del sistema fluviale e degli estuari entro il 2040¹¹.

Le dichiarazioni relative alla esondazione ed ai danni subiti dalla sua famiglia sono state ritenute credibili anche dalla Commissione Territoriale, che ha riconosciuto che la zona di provenienza del ricorrente era stata “effettivamente colpita da catastrofiche alluvioni nelle settimane passate” ¹²

B) Il ricorrente ha dichiarato di far parte di una famiglia molto numerosa, con scarsi mezzi di sussistenza, in un’area rurale periferica dove è diffuso il lavoro dei braccianti agricoli e dove si vive di una fragile economia di sussistenza. Dopo svariati tentativi di formazione e tentativi di apprendimento professionale oltre che di spostamento interno sul territorio nazionale per la ricerca di occupazione (*“sono stato a Dakha per quattro mesi per cercare lavoro”*, p.2 VdA della CT), non è stato possibile per il ricorrente trovare un’occupazione dignitosa diversa da quella di bracciante agricolo. In assenza di aiuti statali - per lo meno relativi ad un supporto economico e logistico nel fronteggiare i ricorrenti disastri naturali correlati alle esondazioni del fiume Brahmaputra (*“non abbiamo ricevuto nessun tipo di assistenza, né locale né nazionale”*, p.3 VdA della CT) – il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto altre opzioni se non quella di abbandonare il Paese di origine: *“(…)vivevamo in quel villaggio in cui il nostro pezzo di terra andava sempre distrutto dal fiume. Non siamo ancora riusciti ad arrivare in una condizione tale da avere una casa adeguata, per tutta la mia famiglia.* (p. 5, VdA della CT), denotando una situazione di depauperamento progressivo delle condizioni di vita.

Tali dichiarazioni trovano riscontro esterno nelle seguenti informazioni provenienti dal paese di origine, raccolte in fonti di sicura autorevolezza:

- secondo le fonti consultate, gli effetti e gli impatti devastanti dei disastri naturali sulla popolazione dipendono dalle vulnerabilità specifiche degli specifici segmenti della popolazione colpita: le persone che dipendono direttamente dalle risorse naturali, come i pescatori e gli agricoltori, sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Parimenti, le persone che vivono nelle zone rurali e più marginali in condizioni di povertà, che hanno accesso limitato alle risorse e ai servizi di base, come l'acqua potabile e

¹¹ The World Bank Group; Climate Risk Country Profile: Bangladesh (2021); disponibile al: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/bangladesh/climate-data-projections>

¹² cfr. per esempio: <https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/07/16/flood-situation-worsens-in-moulvibazar-and-jamalpur>)



l'assistenza sanitaria, sono anche più esposte ai disastri climatici: *“In Bangladesh, le inondazioni intense e consecutive hanno portato a piani di adattamento nazionali e regionali, che sono risultate disfunzionali, poiché il contesto di povertà locale e le precarietà delle proprietà non sono state considerate con attenzione”*¹³.

- i ceti sociali più poveri, potendosi permettere di vivere solo nelle zone ad alto rischio in prossimità dei fiumi, sono maggiormente esposti ai disastri ambientali, subendo sfollamenti più volte l'anno¹⁴.
- L'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) nel suo ultimo *Global report on Trafficking in person 2022* evidenzia il cambiamento climatico come un moltiplicatore del rischio per la popolazione di essere coinvolta nel fenomeno della tratta di esseri umani:
 - o aumentando la vulnerabilità economica delle comunità colpite da eventi climatici estremi, come le inondazioni o le siccità, spinge le persone a cercare lavoro altrove e a diventare più vulnerabili al traffico di esseri umani;
 - o aumentando il numero di persone costrette a processi di sfollamento interno e migrazione forzate a causa di eventi climatici estremi, le espone a rischi maggiori di sfruttamento lungo le rotte migratorie in ragione della loro aumentata vulnerabilità;
 - o contribuendo alla perdita delle attività uniche fonti di sostentamento, come la pesca o l'agricoltura, spinge le persone a cercare lavoro altrove, diventando più vulnerabili al traffico di esseri umani;
 - o causando la perdita, anche irreversibile, di case e beni, spinge le persone a cercare aiuto e protezione altrove e a diventare più vulnerabili al traffico di esseri umani;
 - o avendo un impatto con la riduzione delle risorse e delle reti sociali, spinge le persone a cercare aiuto e protezione altrove e a diventare più vulnerabili al traffico di esseri umani.
- Anche altre fonti sottolineano la stretta connessione tra le calamità naturali e la maggiore esposizione per la popolazione ai rischi connessi con la tratta di esseri umani, a causa dell'aumentata vulnerabilità¹⁵

I trafficanti, infatti, tendono ad approfittarsi del bisogno economico della popolazione ed il numero significativo di individui vulnerabili nelle regioni soggette a disastri ambientali consente loro di organizzare campagne di reclutamento, operando sia come imprese private

¹³ IPCC, Chapter 8, Poverty, Livelihood and Sustainable Development, 2022, p. 1189 e 1209

¹⁴ IDMC, Bangladesh: *minorities increasingly at risk of displacement*, 2006, p. 7

¹⁵ Ritu Bharadwaj et al. “Climate-induced migration and modern slavery. A toolkit for policy-makers”, Anti-Slavery International, September 2021, p. 25, https://www.antislavery.org/wpcontent/uploads/2021/09/ClimateMigrationReportSep2021_low_res.pdf.



che come reti criminali più complesse per la tratta internazionale di persone a scopo di sfruttamento¹⁶.

2. Valutazione di credibilità delle dichiarazioni in ordine alla contrazione del debito collegata alla necessità di espatriare (per i fatti di cui sopra) e in ordine al rischio di persecuzione in caso di rientro senza aver saldato il debito.

Il richiedente dichiarava di aver lasciato il Paese per situazioni di estrema povertà (lavorava “*come bracciante agricolo per 20, 20 taka al giorno con cui in Bangladesh puoi comprare un chilo e mezzo di riso e basta*”, p.4 VdA della CT) aggravate dagli effetti negativi delle continue alluvioni (“*avevamo un pezzo di terra e ne abbiamo venduto la metà, l'altra metà è stata portata via dal fiume, si allaga sempre*”, p.4 VdA della CT). Dichiarava che trovandosi “*in una situazione di estrema difficoltà*” (p. 4 VdA della CT) ha contratto una serie di debiti, chiedendo a parenti e a trafficanti, necessari per l'espatrio e il percorso migratorio.

Il ricorrente, in sede giudiziale, ha avuto modo di specificare che inizialmente il debito contratto con il trafficante ammontava a circa 5000 euro a copertura dello spostamento dal Bangladesh alla Romania, pagato in due tranches da circa 2.500 euro; che successivamente è stato stipulato un ulteriore debito di altri 5.000 euro circa, a copertura della tratta dalla Romania all'Italia, pagato anch'esso in due tranches: 4.000 euro circa sono stati saldati personalmente dal ricorrente dalla Romania (“*[ho dato i 4.000] ad un trafficante che stava in Romania. Era rumeno ma c'era un bengalese che faceva da aggancio*”) usando i risparmi del lavoro in Romania durante i due anni e mezzo circa di permanenza nel Paese, sommati ai proventi di un nuovo debito contratto dal padre con il trafficante nel Paese di origine. Che una volta arrivato in Italia, il ricorrente ha pagato al trafficante altri 1.000 euro circa (“*I trafficanti hanno fatto un accordo, secondo il quale avrei dovuto pagare 1.000 euro una volta arrivato in Italia*”, p.3 Verbale di audizione giudiziale del 20.01.23). Il pagamento è stato corrisposto dal Bangladesh, sempre grazie ad un prestito (“*I trafficanti avevano fatto scrivere che noi avevamo venduto loro dei terreni ed abbiamo dovuto dare altri soldi per recuperare il foglio [dell'accordo] e, con esso, la proprietà sui terreni [...] Sono molto furbi, guadagnano in questo modo e lasciano i prestiti a gente comune, fanno casino se non paghi [...] minacciano e fanno la denuncia [...] Se non riescono a recuperare i soldi fanno anche aggressioni*”, p.4 Verbale di audizione giudiziale del 20/01/2023).

¹⁶ IOM, The Climate Change-Human Trafficking Nexus, 2016, p. 6 <https://publications.iom.int/books/climate-change-human-trafficking-nexus>.



Il ricorrente dichiarava anche di essere riuscito a saldare il primo debito ma non i successivi interessi accumulati a seguito del prestito a copertura dello spostamento dalla Romania all'Italia (circa 250 euro di interessi maturati ogni mese), inoltre di avere contratto altri debiti per la famiglia in Bangladesh a causa di spese mediche sopraggiunte, dato che la moglie soffre di cancro.

Nei colloqui con SATIS il ricorrente inoltre dichiarava, coerentemente con quanto espresso in sede di audizione in Commissione Territoriale, che gli accordi tra il ricorrente (e suo padre) il trafficante venivano conclusi alla presenza e sotto la garanzia del capo villaggio e che tali accordi non prevedevano clausole specifiche riguardo agli interessi e modalità di restituzione del denaro prestato. L'unica condizione prevista era l'ipoteca sul terreno di famiglia nel caso il debito non fosse stato estinto entro un anno, evenienza poi verificatasi a seguito delle difficoltà insorte durante la permanenza in Europa.

Attualmente il debito ancora da ripagare ammonterebbe a circa a 14-15.000 euro complessivi, da corrispondere nei confronti di 5 persone (Cfr. nota di riscontro Referral anti tratta e Verbale di audizione giudiziale del 7/04/2023).

Il ricorrente individua il danno temuto, per il caso che non riuscisse a onorare il debito, nel fatto che *“la propria famiglia è costantemente minacciata dai trafficanti. In particolare, riferisce di essere preoccupato dalla circostanza che possa essere rapito suo figlio diciassettenne. Motiva tale timore con quanto successo in passato a un cugino, costretto a contrarre un debito con dei trafficanti: essendo impossibilitato a restituire quanto dovuto, sarebbe stato sequestrato, per poi morire in seguito alle torture subite”* (Referral SATIS, pag. 2).

Tali dichiarazioni trovano riscontro esterno nelle seguenti informazioni provenienti dal paese di origine, raccolte in fonti di sicura autorevolezza:

- Secondo la ONG inglese Anti-Slavery, il c.d. *bonded labour*, ossia il lavoro che deriva da un debito contratto con un mediatore, costituisce una delle forme più diffuse di schiavitù moderna¹⁷.
- La “schiavitù legata al debito” o *debt bondage* e il lavoro forzato, sono condizioni che alcuni lavoratori assunti all'estero, con offerte di lavoro illegale, si trovano ad affrontare. Secondo il rapporto del 2022 del Dipartimento di Stato Americano sulla Pratica dei Diritti umani in Bangladesh, offerte di lavoro fraudolente all'interno del Paese e all'estero, a volte si

¹⁷ Anti-Slavery, “What is bonded labour?” (<https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/>). Secondo il Global Slavery Index del 2018, in Bangladesh sono state registrate 592.000 persone soggette a forme di schiavitù moderna (3,67 persone su 1.000) (The Global Slavery Index, Bangladesh, 2018, <https://reliefweb.int/report/world/global-slavery-index-2018>).



traducono in lavori forzati o in schiavitù per debito. Dato che tanto le agenzie di assunzione legali, quanto quelle illegali, impongono elevate commissioni di assunzione, molti lavoratori migranti finiscono per indebitarsi in modo significativo¹⁸.

- Come riporta l'USDOS, prima della partenza, molti lavoratori migranti si indebitano per pagare le alte tasse di reclutamento, imposte legalmente dalle agenzie di reclutamento appartenenti alla BAIRA¹⁹ e illegalmente da subagenti senza licenza; questo mette i lavoratori migranti a rischio di *debt bondage*. Alcune agenzie e agenti di reclutamento commettono frodi, tra cui la modifica del contratto, promettendo un tipo di lavoro e di condizioni ma poi cambiando il tipo di lavoro, il datore di lavoro, le condizioni o il salario dopo l'arrivo²⁰.
- Anche Human Rights Watch conferma come i meccanismi di contrazione del debito siano soggetti ad alti tassi di interesse²¹.
- Secondo i Report del 2019 e del 2022 del Dipartimento degli Affari Esteri Australiano (DFAT) sul Bangladesh, molti bengalesi, non potendo accedere al credito bancario, contraggono forme di prestito informali a causa delle quali si trovano coinvolti in un circolo che li costringe ad indebitarsi ulteriormente per onorare il debito già esistente. Coloro che non dispongono di mezzi propri, possono ricorrere anche a intermediari che praticano l'usura. I finanziatori informali determinano il capitale finanziabile nell'importo presumibilmente necessario al mutuatario per migrare all'estero, che dovrà essere rimborsato attraverso le rimesse. A tal proposito i prestatori informali sono associati alla decisione migratoria: con i prestiti vengono pagati degli "intermediari" che si occupano della preparazione del viaggio e della ricerca del lavoro. I prestiti inoltre possono essere ottenuti anche dalle famiglie allargate o dai membri della comunità. Il DFAT, da un lato rileva che non si hanno prove sufficienti per concludere che la correlazione tra mancata restituzione del debito e violenza rappresenti un modello tipico. Infatti, il Bangladesh ha una forte cultura migratoria verso l'esterno, in gran parte finanziata dal debito, e la violenza non è una conseguenza comune di questa migrazione finanziata dal debito. Tuttavia, la stessa fonte segnala che la fascia più povera della popolazione bangladese è maggiormente a

¹⁸USDOS 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bangladesh/>.

¹⁹ Bangladesh Association of International Recruiting Agencies, una delle più grandi associazioni di agenzie di reclutamento di lavoratori migranti in Bangladesh.

²⁰ United States Department of State, *2018 Trafficking in Persons Report - Bangladesh*, 28 June 2018, USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report – <https://www.refworld.org/docid/5b3e0ba9a.html>; USDOS – US Department of State, 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 July 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html>).

²¹ (HRW, Bangladesh: Improve Protections for Migrant Domestic Workers, 8 dicembre 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/12/08/bangladesh-improve-protections-migrant-domestic-workers>).



rischio di essere presa di mira dagli strozzini e che la violenza è possibile: nel caso di mancata restituzione del debito, per queste fattispecie è improbabile il ricorso alla giurisdizione, anche per l'eccessiva durata del processo. Pertanto, la risoluzione è lasciata alle parti, che potrebbero ricorrere alla violenza. Nel caso in cui il progetto di migrazione e l'invio delle rimesse non si realizzino (ad esempio nel caso di un richiedente asilo che non riesce ad integrarsi, fallendo sulla sua capacità di inviare denaro nel Paese di origine), si può verificare una situazione di recupero forzato del credito, oppure gli stessi prestatori possono ritenere più vantaggioso concedere al debitore, nel frattempo rientrato, un'ulteriore fonte di finanziamento per intraprendere un altro viaggio²².

- Anche altre fonti riportano che in un contesto, come quello bengalese, dove il senso di impunità rimane molto alto e dove i cittadini hanno scarsa fiducia nella magistratura e nelle istituzioni in generale, il recupero dei prestiti non restituiti avviene frequentemente tramite sanzioni diverse dalle procedure giudiziarie formali. Ad esempio, *“molti usurai tradizionali usano la violenza e le minacce per imporre il rimborso”*²³.
- Anche le fonti accademiche consultate confermano la prassi in Bangladesh del ricorso ai crediti informali e della possibilità di esposizione alla violenza e alle minacce dei creditori²⁴
- Il Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione ARCI, in una raccolta ed esame di Coi del 2021 sul tema debito, l'usura e la protezione statale dagli usurai in Bangladesh, riporta come *“al fine di meglio comprendere la durata temporale della esigibilità dei crediti, e delle eventuali ritorsioni dei creditori, può essere utile menzionare l'analisi della figura del debitore migrante di ritorno, cd.returnee, che rientra nel Paese di origine in condizione di insolvenza, generalmente esposto alla violenza e alle minacce dei creditori, nell'assenza di un adeguato supporto pubblico”*. La ricerca riporta le preoccupazioni espresse su questo tema dall'OIM, che *“sottolinea come per molti non rimane altra scelta che andare di nuovo all'estero per cercare di ripagare i debiti, a causa delle crescenti pressioni esercitate dai prestatori di denaro per restituire il prestito: “L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), ha dichiarato che molti di loro non hanno avuto altra scelta se non quella di andare nuovamente all'estero per cercare di pagare i loro debiti. A causa della crescente pressione da parte di chi presta il denaro per restituire il prestito, i migranti non*

²² (DFAT, Country Information Report – Bangladesh, 22 August 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf>; DFAT, Country Information Report – Bangladesh, 30 November 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country-information-report-bangladesh.pdf>).

²³ EASO, Country of Origin Report – Bangladesh Country Overview, December 2017, p.77, <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-bangladesh-dec-2017.pdf>).

²⁴ CALUMET, “Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo”, 2016 di Mario Ricca e Tommaso Sbriccoli, https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/410/qg_2017-1_21.pdf).



sono in grado di rimanere nella loro casa al ritorno", ha dichiarato Pravina Gurung, responsabile dell'OIM per la migrazione e lo sviluppo. "Il risultato dell'incapacità di raggiungere l'autosufficienza economica, la reintegrazione sociale e la sofferenza psicosociale li porta spesso a tentare un'altra migrazione non sicura, a indebitarsi ulteriormente e persino a suicidarsi..”²⁵.

3. Valutazione di credibilità delle dichiarazioni relative all’esperienza di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo.

Il richiedente ha dichiarato che la decisione di migrare non traeva origine da minacce ma dalla volontà di aiutare la famiglia a seguito delle difficoltà estreme in cui si trovava a causa della povertà e vulnerabilità sociale aggravate dalle continue alluvioni e a causa dell’impossibilità di migliorare la propria condizione. Ma l’accordo tra lui, il padre ed il trafficante veniva concluso alla presenza e sotto la garanzia del capo villaggio, senza prevedere clausole specifiche riguardo a interessi e modalità di restituzioni, ma ipotecando a garanzia del prestito la metà del terreno di famiglia (unica proprietà e fonte di sostentamento) (p.1 referall SATIS). Il ricorrente dichiarava di essere stato indirizzato verso un’agenzia di reclutamento di lavoratori bengalesi verso la Romania. Una volta reclutato tramite l’agenzia romena, dichiarava di aver fatto un visto per espatriare e lavorare in Romania: *“a Dhaka in un college c’era un gruppo di persone venute dalla Romania che selezionavano operai da portare in Romania. Mi sono candidato e sono andato. Tutto era organizzato tramite un’agenzia che lavora sui documenti e ho pagato 300mila taka a questa agenzia”* (p. 4, VdA della CT).

Tali dichiarazioni trovano riscontro esterno nelle seguenti informazioni provenienti dal paese di origine, raccolte in fonti di sicura autorevolezza:

- l’UNODCS nel suo ultimo Report sulla tratta del 2022, conferma che il fenomeno della tratta di persone è presente e rilevante in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la vulnerabilità sociale ed economica della popolazione che cerca di avere accesso a basilari fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai

²⁵ ARCI-Ufficio Immigrazione, Servizio Coi: Bangladesh, informazioni sulla situazione dei debitori in stato di insolvenza e protezione da usurai, febbraio 2021, disponibile al <https://www.jumamap.it/it/bangladesh-insolvenza-debitoria-e-protezione-da-usurai-febbraio-2021/>



trafficienti, che operano come imprese private, e reti criminali complesse che coinvolgono nella tratta persone a livello internazionale²⁶.

- La presenza di un intermediario o trafficante e la modalità di reclutamento tramite agenzia verso un Paese straniero, trova riscontro nelle fonti e rappresenta un indicatore di tratta. Il già citato rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione ARCI rileva la presenza di diverse fonti²⁷ che tendono a collegare fenomeni di tratta di esseri umani (e forme di schiavitù lavorativa) con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda dei diversi contesti di riferimento (la presenza o meno di un'agenzia lavorativa, lo specifico progetto migratorio; l'area rurale o urbana di provenienza ecc.) possono cambiare le forme dello schema che collega la tratta con la contrazione di un debito, che risulta tuttavia ricorrente. Rispetto alla figura del migrante, la contrazione del debito prima della partenza viene identificato come uno dei fattori tipici della tratta per sfruttamento lavorativo. *“In questo contesto, talvolta, il processo debitorio si struttura attraverso il ricorso ad agenzie intermedie, che si possono poi successivamente rivelare i soggetti che espongono il debitore alla schiavitù per debito o debt-bondage”*²⁸.
- La legge sulla deterrenza e la soppressione della tratta di esseri umani non vieta il reclutamento fraudolento di migranti per lavoro di per sé e presuppone inoltre che il reclutatore sappia che i lavoratori verranno sottoposti a lavoro forzato. Questa lacuna legale è stata affrontata dall'*Overseas Employment and Migrants Act* del 2013, che ha introdotto il reato di reclutamento illegale, coprendo una serie di pratiche di sfruttamento come il reclutamento ingannevole, il trattenimento di documenti personali dei lavoratori migranti ed il reclutamento senza licenza di lavoratori per lavoro all'estero²⁹. Le *Recruiting Agent's Conduct and License Rules* del 2002 stabilirono una serie di obblighi per gli agenti di reclutamento, compreso l'obbligo di avere un centro per il briefing e la consulenza dei lavoratori migranti; astenersi dall'accettare condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle approvate dal governo; fornire al lavoratore migrante un contratto e leggere il contratto al

²⁶ UNODCS, Global report on Trafficking in Persons, 2022, pag. 63, <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>).

²⁷ DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Bangladesh, 22 August 2019; Haldar, A. & Stiglitz, J.E., Group Lending, Joint Liability, and Social Capital: Insights From the Indian Microfinance Crisis, in: Politics & Society 2016, Vol. 44(4), pp. 459 –497; IRIN, Bangladesh: The modern face of slavery, 7 August 2009. Per tutti, ARCI-Ufficio Immigrazione, Servizio Coi: Bangladesh, informazioni sulla situazione dei debitori in stato di insolvenza e protezione da usurai, febbraio 2021 disponibile al <https://www.jumamap.it/it/bangladesh-insolvenza-debitoria-e-protezione-da-usurai-febbraio-2021/>).

²⁸ Ibidem, p. 9.

²⁹ Act of the Parliament of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Overseas Employment and Migrants Act*, 2013, disponibile al <https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/169/Act.pdf>



- lavoratore; garantire il rispetto del salario e delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti; astenersi dall'addebitare costi aggiuntivi diversi da quelli determinati dal governo.
- In Bangladesh si registrano circa 1300 agenzie di reclutamento legali che appartengono alla Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) il cui compito è mettere in contatto compagnie straniere con cittadini del Bangladesh che cercano lavoro all'estero. Secondo il sito della BAIRA, l'associazione riceve supporto dal governo del Bangladesh³⁰. Alle agenzie che afferiscono alla BAIRA è legalmente consentito addebitare commissioni ai lavoratori che vengono assunti per mezzo della mediazione delle agenzie stesse³¹. Tali commissioni servono generalmente a coprire una varietà di costi, tra cui spese per il viaggio, passaporto e visto, esami medici, tasse e altri costi. Secondo le Nazioni Unite, in realtà, i lavoratori non riescono di norma a pagare il prezzo totale dei servizi forniti dalle agenzie di reclutamento, ma si impegnano ad un saldo. Di fatto, ciò significa che le agenzie prestano il denaro ai lavoratori, addebitando interessi eccessivi o applicando tassi di cambio abusivi e detrazioni illegali dai salari ai fini del saldo. Ciò rende le agenzie equiparabili ad imprenditori dell'usura. Inoltre, i reclutatori e le agenzie di reclutamento non sempre addebitano le spese solo nella fase iniziale della mediazione, ma frequentemente chiedono ulteriori commissioni anche in seguito all'assunzione. Secondo l'Institute for Human Rights and Business (IHRB), le commissioni applicate producono un debito insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, che si traduce nell'impossibilità per i lavoratori di lasciare il lavoro. Sempre secondo le Nazioni Unite, le agenzie sono inoltre coinvolte nella tratta. Risulta inoltre limitata la capacità del governo di monitorare e supervisionare le agenzie di reclutamento, anche a seguito dei reclami dei lavoratori³².
 - Come già citato, in Bangladesh, secondo il Dipartimento di Stato statunitense, esistono anche agenzie di reclutamento illegali che applicano commissioni ai lavoratori. Talvolta queste agenzie di reclutamento commettono delle frodi, promettendo un certo tipo di lavoro che si scopre essere differente una volta che il lavoratore si trasferisce all'estero. Inoltre, vi è notizia dell'applicazione di maggiori commissioni illegali che pongono i migranti in una condizione di schiavitù di fatto

³⁰ BAIRA, About BAIRA, <http://www.baira.org.bd/index.php/>

³¹ USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

³² UNODC, The role of recruitment fees and abusive and fraudulent practices of recruitment agencies in trafficking in persons, 2015, p. 8, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf



Va in particolare evidenziato che il narrato del ricorrente circa il suo percorso migratorio denota una pressoché assente libertà di scelta con riferimento al luogo di destinazione, lavoro da svolgere e condizioni contrattuali, condizioni di vitto ed alloggio e assoggettamento alle volontà della rete di trafficanti.

Il percorso di migrazione descritto dal ricorrente è assimilabile a quello di un tronco di legno sradicato dalla sponda del torrente e impetuosamente sballottato, lungo le rapide, nel letto del fiume in piena.

Nello specifico difatti, il ricorrente dichiara che il percorso migratorio è avvenuto in aereo, quando parte nel 2008 da Dacca insieme a 21 connazionali, arrivando a Bucarest dopo uno scalo in Bahrein e Turchia. Rimane in Romania fino al 2010. Inizialmente viene trasferito a Bacau (Nord est della Romania) e impiegato insieme a circa 65 connazionali in un cantiere edile. A fronte di vitto e alloggio lavora 6 giorni a settimana, 10 ore al giorno con una paga di 365 dollari al mese. Ignora se in quel periodo lavorasse in posizione regolare o meno. Tutti i lavoratori vivono insieme in una grande edificio dove condividono i pasti in una mensa comune, a volte l'erogazione del vitto veniva interrotto e mancava persino l'acqua (p. 1 Referall SATIS). Dopo qualche mese, a causa della crisi economica il cantiere edile viene chiuso. Il ricorrente perde il lavoro e *“una ventina di lavoratori bengalesi vengono rimandati in Bangladesh”* (p. 1 Referall SATIS). Il ricorrente *“decide insieme a cinque connazionali di recarsi in Italia. Tra questi c'è sicuramente anche un trafficante. Per questo secondo percorso migratorio contrae un nuovo debito di circa 4.000 euro: il debito viene contratto in Bangladesh dal padre che si rivolge nuovamente al capovillaggio che aveva svolto il ruolo di 'garante' per il precedente debito. Neppure in questo caso si specificano dettagli riguardo a interessi e modalità di restituzione”* (p.1,2 Referall SATIS). Tale somma viene consegnata *“ad un trafficante che stava in Romania. Era romeno ma c'era un bengalese che faceva da aggancio (...) me li ha fatti conoscere uno che viaggiava con me”* (VdA p.3).

Insieme ad altri connazionali, conosce un *“trafficante che [gli] promise di portar[li] qui in Italia e darci un impiego”*, pagando altri 1200 euro. Che questa persona li *“ha portati in Italia e ci ha trasportato in Italia, ci hanno portato a Roma”* (VdA, p. 3)

Tali dichiarazioni trovano riscontro esterno:



- Le fonti consultate, riportano la Romania con uno dei paesi di transito del fenomeno della tratta³³. Secondo l'ILO, seppur con riferimento ai minori, si riporta che *“L’immigrazione clandestina, fortemente connessa al traffico di esseri umani, è cresciuta insieme alla criminalità organizzata transnazionale”*³⁴. L’International Covenant on Civil and Political Rights, nelle sue osservazioni conclusive sulla Romania rileva che *“pur apprezzando i maggiori sforzi compiuti dallo Stato per perseguire chi commette il reato di tratta di esseri umani, il Comitato è preoccupato per il fatto che la Romania rimane un Paese di origine, transito e destinazione della tratta di persone”*³⁵.

Il ricorrente una volta giunto in Italia nel 2010 vive a Roma, poi a Palermo, e riferisce molteplici esperienze di sfruttamento lavorativo (*“quando sono andato a Palermo lavoravo nel campo per uno che ha dei terreni, un bengalese. Mi pagava poco, vitto alloggio e 300 euro”*, VdA della CT, p.2). A Palermo dichiara di essere stato truffato dando 3000 euro al datore di lavoro che gli prometteva falsamente una regolarizzazione con la sanatoria (p. 2 VdA della CT). Seguono periodi di sfruttamento lavorativo a Napoli in una fabbrica tessile di un’impresa cinese dove svolgeva il ruolo di cucitore e cuoco per gli operai, per circa 12-14 ore giornaliere, vivendo con gli altri operai e facendo le pulizie per 300 euro al mese.

Dal 2019 lavora per una impresa a titolarità cinese di Prato, con un contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. Il ricorrente dichiara di lavorare 10-12 ore (ma con interruzioni della manodopera e della retribuzione in relazione alla variabilità delle commesse ricevute), con un pagamento a cottimo, a prezzo prodotto, con cifre variabili (pag. 5 VdA della CT e p. .2 referral SATIS).

Tra tutte le fonti, si richiama infine - per la sua esaustiva e chiara esposizione del fenomeno - il *First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh* pubblicato dall’UNODC nel 2022 che spiega come la tratta di esseri umani sia un problema centrale in Bangladesh, considerando la numerosa popolazione che vive in condizione di povertà cronica, disuguaglianze di genere e disastri naturali, evidenziando l’Italia come uno dei Paesi principali di destinazione³⁶. Lo studio evidenzia inoltre il collegamento dei fenomeni di tratta di esseri umani con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda del contesto di riferimento, se si tratta di agenzia lavorativa – come nel caso di

³³ Stoica A., *Migrația Ilegală La Confluența Cu Traficul De Persoane (Illegal migration at the confluence with trafficking in human beings)*, Editura Pro Universitaria, București, 2014, p. 1, <https://www.ujmag.ro/beletristica/migrația-ilegală-la-confluența-cu-traficul-de-persoane/rasfoire/>.

³⁴ ILO, Rapid Assessment of Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Romania, 2003, http://search.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_762/lang--en/index.htm#main-content.

³⁵ Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Romania, 2017, CCPR/C/ROU/CO/5, 11 DEC. 2017, par. 37.

³⁶ UNODC, First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh, 2022 <https://respect.international/wp-content/uploads/2022/11/First-National-Study-on-Trafficking-in-Persons-in-Bangladesh.pdf>



specie – di migrazione con provenienza da aree rurali, le forme e le modalità di alcuni schemi possono cambiare; la contrazione del debito prima della partenza, insieme ad altri elementi, viene identificato come un fattore tipico della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Le varie fonti consultate confermano una stretta interazione tra il fenomeno migratorio, la tratta di essere umani, forme di servitù/schiavitù lavorative e il debito (cfr. *“ogni anno molte persone provenienti dal Bangladesh emigrano all'estero in cerca di lavoro vendendo terreni o prendendo prestiti. Molti rischiano la vita per emigrare all'estero con l'aiuto di "agenti" senza scrupoli e trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani in Bangladesh hanno ingannato la gente comune per molti anni e li hanno spinti alla morte. Nessuna azione è stata intrapresa contro i leader apicali che gestiscono il giro del traffico di esseri umani in quanto hanno stretti legami con il governo e il partito al governo”*³⁷).

Con riferimento agli ulteriori indicatori di tratta, il ricorrente racconta che in Romania alcuni dei bengalesi erano stati riportati indietro in Bangladesh. All'udienza del 7 aprile specifica *“anche io ho rischiato di esser riportato indietro, quando l'azienda in Romania ha avuto un calo di lavoro per la crisi del 2008 mi stavano rimandando indietro. Di notte veniva la polizia e li portavano via. Il datore di lavoro ci ha detto o andate via o chiamo la polizia”*. Ciò rappresenta un indicatore di violenza e abuso segnalato come uno degli indicatori di tratta (cfr. *il soggetto è stato minacciato di essere denunciato alle autorità*³⁸).

Il racconto complessivo del ricorrente risulta credibile in ogni suo aspetto. lo stesso ha riportato dichiarazioni, internamente coerenti, in quanto dettagliate e non contraddittorie, che trovano pieno riscontro esterno.

In definitiva la coerenza interna ed esterna, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate dai decisori, rendono il richiedente certamente attendibile e dunque integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

E' importante sottolineare sin da ora che, tra gli altri fatti, risulta dimostrato che importanti segmenti del percorso migratorio del ricorrente fossero del tutto sottratti alla sua volontà, alla sua libertà di movimento.

³⁷ Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report 2020 BANGLADESH, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf).

³⁸ UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, pag. 110, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf.



4. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

La persecuzione

In merito alla domanda di asilo, il ricorrente ha allegato di esser espatriato a causa di una condizione di estrema povertà e precarietà sociale aggravata drammaticamente dalle continue alluvioni. Si sarebbe affidato a una rete di trafficanti con la promessa di un lavoro all'estero al quale sarebbe collegata la contrazione di un debito stipulato in presenza e con la garanzia del capo villaggio. Con riferimento al timore in caso di rientro, considerata la ingente esposizione debitoria, ha allegato il timore di subire minacce alla propria vita, fondando la percezione soggettiva del timore sulle costanti minacce subite dalla famiglia e sulla pregressa morte di un parente, sequestrato e torturato in quanto impossibilitato a restituire un prestito contratto con trafficanti.

Ritenuti dunque accertati i fatti narrati dal ricorrente, posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, si tratta di valutarne l'effettiva rilevanza.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata in Italia con la L.95/70 e la Direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.



L'art. 7 del D. lgs 251/2007 fornisce preziose indicazioni per perimetrare il concetto di “atto persecutorio”, stabilendo che: *“Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15 par. 2 della Convenzione sui Diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a). Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”.*

La tratta di esseri umani è stata definita per la prima volta - nella sua accezione moderna – dall'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, sottoscritto a Palermo nel 2000 e ratificato dall'ordinamento italiano con L. 146/2006, come *“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento”*, con la precisazione che *“lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui od altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”* e che *“il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi indicati e “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo”.*

Una definizione sostanzialmente analoga è stata fornita anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e



ratificata dall'Italia con L. 108/2010, e dalla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI e che, nell'elencare i tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, *“lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”*, innovazione recepita anche dal legislatore interno agli artt. 600 e 601 c.p., che sono stati novellati da ultimo del 2014;

Le Linee Guida dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra riportano che, in alcune circostanze, le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa essendo, perciò, necessario che il richiedente si trovi al di fuori del proprio Paese e sia a rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione stessa (Linee Guida di Protezione Internazionale relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta).

In tale documento si evidenzia che *“In certi aspetti la tratta di persone può assomigliare al traffico di migranti, che è materia di un altro Protocollo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale. Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia, si tratta di un'azione, in ultima analisi, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti che sono ricorsi ai trafficanti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare, che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte dei loro sfruttatori. Tuttavia, i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento”*³⁹.

³⁹ UNHCR, Linee Guida relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, cit., § 4.



Seppur la Convenzione di Ginevra ometta di definire espressamente cosa si debba intendere per *timore di essere perseguitato* è riconosciuto dalla dottrina prevalente, sostenuta dall'UNHCR, che tale termine deve essere inteso come violazione particolarmente caratterizzata di un diritto umano protetto dagli strumenti di diritto internazionale e regionale a presidio della tutela della persona⁴⁰. L'assenza di una definizione dettagliata del termine «*being persecuted*» nella Convenzione di Ginevra sembra essere il frutto della scelta degli estensori di voler introdurre un concetto flessibile, consapevoli dell'impossibilità di enumerare in anticipo tutte le forme di maltrattamenti che avrebbero consentito agli individui di beneficiare di tale protezione⁴¹. Alla stessa stregua direttiva qualifiche 2011/95/UE, trasposta nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 251/2007 e ss. mod. ha disciplinato in maniera dettagliata il concetto di persecuzione prevedendo due condizioni alternative: atti che per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare quelli di cui all'art. 15, par. 2 CEDU, (lett. a); oppure atti che costituiscono la somma di diverse misure, *tra cui* violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo alle violazioni di cui sopra (lett. b).

Anche l'Euaa , Agenzia europea per l'Asilo si sofferma sul tema evidenziando che:

“Se un atto singolo per la sua natura non si configura come una grave violazione di un diritto umano fondamentale, si deve esaminare se diversi atti o misure, su base cumulativa, costituiscano una persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE. Ad esempio, si è ritenuto che la privazione o esclusione dall'appartenenza sociale/locale alla comunità senza diritto all'occupazione e senza la possibilità di ottenere la tutela dei propri diritti in tribunale possa essere considerata una persecuzione. Mentre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), richiede una violazione grave di un diritto umano fondamentale, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), prevede che possono comportare una persecuzione altre violazioni dei diritti umani e/o «misure» che causano danno o esercitano un effetto repressivo su una persona. L'elemento decisivo della persecuzione è la gravità di una violazione dei diritti di una persona. Le misure devono essere valutate nel loro effetto combinato alla luce delle circostanze personali del

⁴⁰ A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts (a cura di), *The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 Protocol. A commentary*, New York, Oxford University Press, 2011, §§ 218 e 223; UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4 <https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html>

⁴¹ «[I]t seems as if the drafters have wanted to introduce a flexible concept which might be applied to circumstances as they might arise; or in other words, that they capitulated before the inventiveness of humanity to think up new ways of persecuting fellow men», in A. Grahl-Madsen, *The Status of Refugees in International Law: Refugee character*, Vol. 1, A. W. Sijthoff, Leiden, 1996, p. 193.



richiedente, tenendo conto di tutti gli atti cui il richiedente è stato o rischia di essere esposto⁴². Non occorre tracciare una distinzione netta tra la persecuzione nelle forme di cui alla lettera a) o alla lettera b) se l'effetto sommato degli atti o misure costituisce una persecuzione. È tuttavia indispensabile una valutazione comparativa che permetta di appurare che l'effetto sul richiedente in questione sia analoga a quella di una violazione grave di un diritto umano fondamentale⁴³.

Differenze nel trattamento dei vari gruppi sociali esistono effettivamente in misura maggiore o minore in molte società. Le persone che ricevono un trattamento meno favorevole a causa di tali differenze non sono necessariamente vittime di persecuzioni. È solo in determinate circostanze che la discriminazione configurerà una forma di persecuzione rilevante ai fini per cui è causa. Ciò avviene se le misure di discriminazione portano a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievoli per la dignità della persona interessata, ad es. gravi restrizioni al suo diritto di guadagnarsi da vivere, il suo diritto a praticare la sua religione, o il suo accesso alle strutture educative normalmente disponibili⁴⁴.

Secondo la citata pubblicazione Euaa, “La somma di diverse misure costituisce una persecuzione solo se il loro impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione). «Analogo» non significa che l’effetto debba esser il medesimo: il termine «analogo» deve esser correlato alla condizione di rischio e vulnerabilità in conformità con l’articolo 1 A della convenzione sui rifugiati”⁴⁵.

La discriminazione può costituire persecuzione se le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, tali da pregiudicare il nucleo dei suoi diritti umani, siccome essenziali a proteggerne la dignità⁴⁶.

La tratta di esseri umani comporta violazioni di diritti umani, tra cui l’art. 3 e/o 4 CEDU, nelle forme della violenza fisica o sessuale che include, ad esempio rapimento, ingiusta carcerazione, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione, lavoro forzato, rimozione di organi, riduzione alla fame e/o privazione di trattamenti.

⁴² CGUE, sentenza Y e Z, cit. alla nota 33, punto 68, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237>

⁴³ EUAA; *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, p. 36, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf

⁴⁴ UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, p. 21, <https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html>

⁴⁵ EUAA, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, p.37.

⁴⁶ Ibidem.



Secondo la Giurisprudenza della Corte EDU la tratta di esseri umani, così come definita dalle convenzioni sovranazionali, può rappresentare una persecuzione in casi di schiavitù, violenza sessuale e/o psicologica, servitù domestica, sfruttamento sessuale e lavoro forzato⁴⁷ e che *“undoubtedly also amount to inhuman and degrading treatment under art. 3 CEDU”* (cfr. *M and Others v Italy and Bulgaria*, § 106).

Pertanto, la tratta di esseri umani rientra a pieno titolo nelle forme di persecuzione rilevanti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, secondo la definizione contenuta all’art. 7 D.lgs 251/2007.

Nel caso di specie è da considerarsi che, seppur il ricorrente si sia inizialmente rivolto spontaneamente alla rete di trafficanti ed all’agenzia, risulta dagli atti di causa che sia stato per lunghi tratti del suo percorso migratorio del tutto in balia dei gestori del traffico, vittima, oggetto, anche se consenziente, dell’asservimento; è importante comunque anche in questa sede ricordare che *“il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità* (art. 3 Conv. di Palermo). La posizione di vulnerabilità originaria del ricorrente, uomo adulto, non appartenente ad una minoranza etnica o religiosa, proveniente da un contesto rurale periferico, è da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà e marginalità sociale in cui versava insieme alla famiglia - da esso dipendente – aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti al cambiamento climatico e dall’incapacità dello Stato di appartenenza di mitigare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti⁴⁸

Tale situazione, determinante per valutare il grado di generale vulnerabilità - e specifica “vulnerabilità climatica” - del ricorrente, lo ha esposto maggiormente, rispetto ad altri gruppi della popolazione bengalese, al circuito illegale della usura e a quello della tratta internazionale di esseri umani, realizzando anche una violazione del diritto a una vita dignitosa e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 6 e art. 7 Patto ONU sui diritti civili)⁴⁹.

In conclusione si ritiene che il ricorrente, vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ha subito atti persecutori ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. B) del dls. 251/2007.

Il rischio di re-trafficking, minacce/ritorsioni, discriminazione multiforme, stigma ed esclusione sociale.

⁴⁷ EUAA, *Judicial Analysis on Qualification for International Protection*, II ed, 2023, p. 252, <https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis-qualification-international-protection-second-edition>.

⁴⁸ UNODC, *Global report on Trafficking in person 2022*, pag.82, secondo cui *“weather-induced natural disasters can expose communities reliant on fishing, farming and agriculture to higher risk of trafficking”*; IOM, *The Climate change – Human Trafficking nexus*, 2016, pag.6 e ss.

⁴⁹ cfr. *Ioane Teitiota v. New Zealand* - advance unedited version -, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 January 2020: <https://www.refworld.org/cases,HRC,5e26f7134.html>.



Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce inoltre un serio indizio, idoneo a fondare la valutazione presuntiva del rischio ex art. 3, co 4 dlgs 251/2007, della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni future o del rischio effettivo di subire danni gravi, non essendo stati individuati elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si possano ripetere in futuro.

Affinché sussista un timore fondato è necessario che siano presenti sia la componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (ragionevole fondatezza). Il sentimento del timore è per sua stessa natura rivolto verso il futuro⁵⁰. Nel caso delle vittime di tratta, anche quando si ritiene che queste siano uscite dalla rete della tratta, occorre compiere una valutazione individuale al fine di determinare, caso per caso, a quali rischi sarebbe sottoposta la persona in ipotesi di rientro quali il re-trafficking, ritorsioni o fenomeni di esclusione sociale.

Per quanto riguarda le circostanze personali che dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio di re-trafficking gli elementi rilevanti includono: una precaria salute emotiva, una bassa autostima, percezione di estraneità, vergogna e/o stigma a causa del proprio vissuto, la ricattabilità, lo sradicamento.

Nella valutazione del rischio di re-trafficking è opportuno considerare se le rappresaglie da parte dei trafficanti possano tradursi in persecuzione, ossia in gravi violazioni di diritti umani o situazioni intollerabili⁵¹. Nello specifico, in caso di rientro si potrebbero verificare *“ritorsioni, in particolare se (i richiedenti ndr) hanno collaborato con le autorità del paese di asilo o di provenienza, e/o di possibili nuove esperienze di tratta. Altrettanto potrebbero rischiare ritorsioni anche i familiari rimasti nel Paese di origine. Ancora, la vittima di tratta potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse”*⁵². Le linee guida dell’UNCHR fanno presente inoltre che le rappresaglie e le ritorsioni da parte dei trafficanti possono riverberarsi sui “membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest’ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Le fonti consultate segnalano che in alcuni casi il migrante vittima di tratta in caso di rientro sarebbe esposto ai rischi connessi al debito eccessivo, a pratiche di isolamento sociale e allo

⁵⁰ UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore*, p. 9, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR_manuale_operatore.pdf.

⁵¹ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 17.

⁵² UNHCR, *Manuale giuridico*, cit. p. 38.



specifico rischio di re-trafficking⁵³. Come riporta IOM, *“In alcuni casi, le autorità del Paese di arrivo costringono una persona vittima di tratta a tornare nel Paese di origine. Tale fenomeno è stato chiamato "tratta inversa" da coloro che ritengono che costringere un individuo a tornare nel Paese di origine a seguito di un'esperienza di tratta sia una violazione dei diritti di quella persona. Questo processo si traduce spesso in una risoluzione incompleta dell'episodio di tratta poiché le esigenze/motivazioni migratorie della persona vengono ignorate. Al ritorno nel Paese di origine, la situazione del rimpatriato può anche essere resa più difficile dall'eccessivo debito e dallo stigma nei suoi confronti. Spesso queste persone rimangono vulnerabili al rischio di essere nuovamente vittime di tratta”*⁵⁴.

Similmente, è stato rilevato che a causa di difficoltà di porre in essere programmi di riabilitazione completi, le vittime sono spesso nuovamente oggetto di traffico, soprattutto nelle aree dei villaggi rurali del Bangladesh dove ci sono poche opportunità di impiego e poco spazio per il lavoro autonomo e ciò ha anche un impatto negativo sul reinserimento delle vittime ⁵⁵.

Va anche considerato il contenuto del rapporto dell'ente anti tratta SATIS secondo cui: *“In riferimento alla sua situazione lavorativa attuale, vi è la presenza di più indicatori di sfruttamento (orario di lavoro eccessivo, retribuzione inferiore ai valori del CCNL di riferimento, contratto di lavoro irregolare), ai sensi della L. 199/2016. A causa del debito contratto in origine, M. H. R. si è trovato sin dalle prime fasi del suo percorso migratorio in una condizione di vulnerabilità che lo ha spinto ad accettare varie esperienze di lavoro irregolare. Anche se non è chiara la esatta composizione e l'eventuale unitarietà della rete di trafficanti di cui è vittima, nelle sue linee generali appare credibile e congruente il racconto fornito da M. H. R. in merito alle circostanze attraverso le quali, in tre diverse occasioni, ha contratto successivi debiti. In particolare, appare realistico il fatto che la figura garante di tali prestiti sia il capovillaggio. Nel complesso, sono emersi elementi e indicatori (il debito originario, la mancata consapevolezza sul luogo di destinazione, la presenza di un trafficante fra i*

⁵³ Confederazione Svizzera, Ashshash – for men and women who have escaped trafficking, https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/laender/bangladesch.olddesign.par2_projectfilter_page3.html/content/.

⁵⁴ IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf.

⁵⁵ Government of the People's Republic of Bangladesh, 2018, Bangladesh Country Report, 2018, Combating Human Trafficking, [https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20\(2\).pdf](https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20(2).pdf). Similmente, *“When survivors return to Bangladesh, they remain susceptible to re-trafficking. They are often ostracized by their communities or burdened with a social stigma that hinders recovery and reintegration efforts. These challenges, combined with a lack of employment and educational opportunities, leave survivors vulnerable to further exploitation. In a recent study, our implementing partner in Bangladesh found that 30% of the survivors they currently support had been trafficked multiple times before* GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>.



lavoratori, la presenza esclusiva di bengalesi sul cantiere, l'organizzazione del lavoro nel cantiere) che fanno ritenere plausibile, anche se non certo, che sin dall'inizio il caso si configuri come un caso di tratta finalizzato allo sfruttamento lavorativo. A prescindere che [REDACTED] sia vittima sin dalla partenza di un'organizzazione dedita alla tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, il fatto che, prima in Romania e poi in Italia, abbia dovuto rivolgersi ad altri trafficanti appare molto significativa. In conclusione, tenuto conto della presenza di una rete di trafficanti, delle gravi e ripetute minacce ricevute dai familiari a causa della sua condizione debitoria, delle numerose esperienze di lavoro irregolare durante il percorso migratorio, e della situazione di sfruttamento lavorativo cui è attualmente soggetto, nel complesso emerge una condizione di forte vulnerabilità e un evidente stato di bisogno, che espongono [REDACTED] alla possibilità di ri-vittimizzazione”.

Oltre al rischio di re-trafficking, la persona con esperienza di tratta può anche temere l'ostracismo, la discriminazione o la punizione da parte della famiglia e/o della comunità locale o, in alcuni casi, delle autorità al suo ritorno. Nel singolo caso, l'ostracismo, la discriminazione o la punizione grave possono raggiungere il livello di persecuzione, in particolare se aggravati dal trauma subito durante e come conseguenza dell'esperienza di tratta. Laddove l'individuo teme tale trattamento, il suo timore di persecuzione è distinto, ma non meno valido, dal timore di persecuzione derivante dalla continua esposizione alla violenza coinvolta negli scenari della tratta. Anche se l'ostracismo o la punizione da parte di membri della famiglia o della comunità non dovesse raggiungere il livello di persecuzione, tale rifiuto e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale può di fatto aumentare il rischio di essere nuovamente trafficati o di essere esposti a ritorsioni. Con ciò potendo far sorgere un fondato timore di persecuzione.⁵⁶

Sotto questo profilo, va considerato il profilo specifico del ricorrente, in ordine alla modalità di contrazione del debito, il coinvolgimento “come garante” dell'autorità tradizionale locale (il *capovillaggio*) e la partecipazione ai prestiti da parte di componenti della famiglia allargata, deve ritenersi fondato il timore che la comunità sociale di riferimento nel Paese di origine sia a conoscenza della situazione debitoria irrisolta del richiedente e del suo nucleo familiare, esponendo lo stesso e i familiari ai citati rischi di ritorsione, isolamento ed esclusione sociali.

Alcune fonti accademiche consultate confermano l'utilizzo di garanzie reali negli accordi di prestito, come ulteriore fonte di guadagno per il creditore in aggiunta a tassi di interesse sproporzionati. Concedere la garanzia sulla casa o su terreno di proprietà, come nel caso di specie, rappresenta uno schema ricorrente nelle dinamiche del prestito informale. Secondo Ricca e Sbriccoli, “questo tipo di contratto di prestito ha storicamente un'incidenza significativa nel

⁵⁶ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html> .



complesso delle transazioni di prestito in ambito rurale (...e) ciò suggerisce l'importanza della prossimità fisica tra creditore e debitore. Questi dati confermano l'analisi (...) circa la vita sociale del debito migratorio come concretizzazione materiale di relazioni strutturali di potere e dipendenza in ambito locale"⁵⁷. Il vincolo a garanzia del prestito di un terreno locale (utilizzabile dal creditore), l'utilizzo di garanti la cui autorità è socialmente riconosciuta a livello locale, la stipula di un accordo di prestito che è basato sulla fiducia e sulla parola data, piuttosto che su un contratto, trovano riscontro nelle fonti e rappresentano indicatori di una probabile appartenenza del creditore alla stessa comunità locale del debitore (Idem). Da ciò, la fondatezza del timore del ricorrente di non poter tornare nel contesto di origine con un ingente debito ancora da saldare, senza incorrere in una situazione di stigma, isolamento sociale e possibile ritorsione violenta.

In ordine, inoltre, alla percezione soggettiva del rischio futuro, si consideri la sussistenza di una minaccia attuale nei confronti della famiglia da parte dei trafficanti creditori, unitamente al timore espresso dal richiedente che il figlio minorenne possa essere sequestrato dai trafficanti creditori, nelle stesse modalità per le quali in passato un parente è stato sequestrato e ucciso a seguito di tortura a causa di un debito non risolto.

Secondo le Linee Guida UNHCR *"Se è generalmente accettato che la 'mera' discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione, ad esempio, le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative. Assume importanza significativa nell'ambito delle domande basate su questioni di genere anche un'analisi delle forme di discriminazione da parte dello Stato in cui esso manca di estendere la protezione agli individui contro certi tipi di danno. Se lo Stato, in una sua politica o pratica, non accorda determinati diritti o protezione da gravi abusi, allora la discriminazione nell'estendere la protezione, che risulta in gravi danni inflitti impunemente, potrebbero costituire persecuzione. Particolari casi di violenza domestica o di abusi perpetrati per ragioni relative a un differente orientamento sessuale, potrebbero ad esempio essere analizzati in tale contesto"*.⁵⁸

⁵⁷ CALUMET, "Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo", 2016 di Mario Ricca e Tommaso Sbriccoli, p.190, https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/410/qg_2017-1_21.pdf).

⁵⁸ UNHCR, " LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01"; disponibile al: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>



Vero è che la discriminazione può costituire persecuzione se le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, come ad esempio la privazione del diritto di guadagnarsi la vita, di praticare la propria religione o di avere accesso alle strutture scolastiche disponibili per la generalità dei cittadini. A questo riguardo, la questione se la discriminazione assuma forme diverse integrando, cumulativamente, i presupposti della persecuzione può assumere una particolare importanza.

Il Collegio richiama e condivide le notazioni di EUAA⁵⁹ secondo cui: *“Poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso. Ciò può emergere attraverso convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi. La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine. Anche alcune tradizioni e consuetudini, oppure convinzioni religiose o politiche possono stigmatizzare determinati gruppi.”*

Nel caso in esame, oltre allo specifico rischio di re-trafficking, come già riportato, le fonti consultate evidenziano anche i rischi connessi allo stigma sociale⁶⁰.

A questo scopo e per dare il giusto rilievo al rischio di esposizione del richiedente ai rischi di stigmatizzazione ed esclusione sociale, è necessario inquadrare la figura del “migrante di ritorno”, il così detto *returnee*, come descritto dalla ricerca del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci (*“Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno”*, aprile 2023, disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>). Sulla stessa lunghezza d'onda l'OIM segnala come l'esperienza migratoria influisca su tre aspetti dell'identità di una persona: il modo in cui viene percepita dagli altri; i fattori sociali interiorizzati (come i ruoli e le aspettative sociali legate al genere, alla cultura e alle tradizioni); il modo in cui la persona vede sé stessa in termini di individualità. I “returnees” sperimentano queste sfide alla loro identità non solo durante il transito e all'arrivo a destinazione, ma anche durante il processo di ritorno e riadattamento alle comunità di

⁵⁹ EUAA; ” EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale”; marzo 2020; disponibile al: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

⁶⁰ IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf



origine⁶¹. In questa ottica, la stessa fonte sottolinea la centralità del modo in cui i rimpatriati vengono spesso percepiti al loro ritorno dalle comunità di appartenenza. Molti rimpatriati, infatti, a prescindere dal fatto che siano tornati volontariamente nei loro Paesi d'origine, subiscono discriminazioni al loro ritorno, venendo erroneamente stigmatizzati come criminali espulsi, il che rende più difficile la loro reintegrazione. Il rimpatrio può in generale essere visto come un fallimento o come un ritorno privo di miglioramenti economici e sociali adeguati⁶².

Anche altre fonti riportano che, al loro ritorno in Bangladesh, le persone sopravvissute alla tratta rimangono esposte al rischio di essere nuovamente trafficate, venendo inoltre spesso ostracizzate dalle loro comunità o gravate da uno stigma sociale che ostacola gli sforzi di recupero e reinserimento⁶³.

Altre fonti consultate riportano come la stigmatizzazione del migrante di ritorno sia fortemente connessa agli impatti che il rientro del migrante provoca sulla comunità di appartenenza: se le condizioni della comunità di origine vengono migliorate, ciò può condurre ad una accettazione positiva del migrante di ritorno, oppure, diversamente, condurre al suo isolamento e stigmatizzazione⁶⁴. Ciò avviene sia in un processo di auto-colpevolizzazione (un ritorno spesso percepito come un fallimento in sé dagli stessi migranti, con un impatto diretto sulle loro fragili condizioni di salute mentale)⁶⁵; sia in un processo di isolamento e stigmatizzazione da parte della comunità di riferimento: *“L'aspettativa che la migrazione possa migliorare la situazione finanziaria di una famiglia spesso modella l'esperienza di ritorno di un migrante. Coloro che tornano senza soldi o risparmi sono comunemente considerati migranti "falliti" e vengono ostracizzati dalle comunità e persino dalle famiglie. Per le donne e gli uomini che sono stati ingannati, sfruttati e abusati come lavoratori all'estero, il rifiuto in patria si aggiunge al trauma e all'isolamento vissuto all'estero”*⁶⁶.

Come riportato dal rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci, *“Dalle fonti consultate risultano molteplici e coerenti riferimenti ai processi di stigmatizzazione e isolamento*

⁶¹ IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee, available at: <https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee> .

⁶² Idem.

⁶³ GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, available at: <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>

⁶⁴ OECD Library- Sustainable Reintegration of Returning Migrants : A Better Homecoming, Ch. 5., October 2020, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/02a31074-en/index.html?itemId=/content/component/02a31074-en> .

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ *“The expectation that migration will improve a family's financial situation often shapes a migrant's return experience. Those who return with no money or savings are commonly viewed as “failed” migrants and are ostracized by communities and even families. For the women and men who are deceived, exploited, and abused as overseas workers, rejection at home only adds to the trauma and isolation experienced abroad. Women especially are shunned by communities and family members for sexual abuse they endured, either real or perceived...”*, GFEMS, The Long Return: Supporting Reintegration for Returning Migrants in Bangladesh, 2022, <https://gfems.org/uncategorized/supporting-reintegration-for-returning-migrants-in-bangladesh/> .



cui è sottoposto il “migrante di ritorno” in Bangladesh”, riconducibili a diversi profili spesso sovrapposti e coesistenti: un profilo economico; un profilo di genere ed un profilo attinente alla salute mentale.

Per quanto riguarda lo stigma connesso all’insolvenza dei debiti contratti per finanziare l’espatrio, la necessità di ripagare i prestiti ricevuti limita la possibilità di mettere da parte dei risparmi e pone i *returnees* di fronte allo stigma sociale in caso di rientro⁶⁷, per le ripercussioni negative dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della coesione sociale⁶⁸, considerando anche la perdita dei beni impegnati nell’accordo di prestito, spesso unica fonte di sostentamento della famiglia. Quando l’intero sistema economico di un Paese, come il Bangladesh, è fortemente connesso all’emigrazione e ad un investimento familiare fondato sul debito che ha senso fin tanto che il migrante di successo è capace di inviare le rimesse dal Paese di destinazione, l’insolvenza debitoria può facilmente tradursi in un meccanismo di debito intergenerazionale o ereditario⁶⁹.

Per quanto riguarda lo sviluppo di fragilità psicologiche o veri e propri disturbi di salute mentale per i *returnees* in Bangladesh, le fonti⁷⁰ consultate registrano una forte rilevanza del fenomeno, sia sotto un profilo soggettivo-individuale (incapacità di gestire lo stress psico-sociale connesso al reinsediamento), sia sotto un profilo sociale (pressione sociale che può concretizzarsi in forme di stigmatizzazione, ostracismo o isolamento sociale): *“I migranti che ritornano a causa di un insediamento infruttuoso all'estero possono essere socialmente emarginati, ostracizzati e rifiutati dalla comunità locale. Le difficoltà nell'affrontare queste transizioni tendono a contribuire agli attriti sociali e interpersonali, allontanando così il migrante dai membri della comunità e complicando ulteriormente il processo di adattamento dopo il ritorno nel Paese d'origine.”*⁷¹.

⁶⁷ MICIC -IOM, Supporting Bangladeshi Migrants Returning From Libya, June 16, 2017,

<https://micicinitiative.iom.int/blog/supporting-bangladeshi-migrants-returning-libya>

⁶⁸ Newagebd, Call to protect rights of migrants amid coronavirus pandemic. New Age Bangladesh, 23 March 2020,

<https://www.newagebd.net/article/103357/call-to-protect-rights-of-migrants-amid-> .

⁶⁹ IOM, The Hurdle of Debt on Returnees’ Journey to Sustainable Reintegration, 2023, <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration> .

⁷⁰ IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee, <https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee>;

CAFOD. Access to justice for Bangladeshi migrant workers: Opportunities and challenges, Ottobre 2019, https://okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/11/Access_Justice_Report_2019-1.pdf ; Mohammad Reza Karim, Mental Health Challenges for Bangladesh Migrant Workers during the Pandemic, AsiaGlobal Online, <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/mental-health-challenges-bangladesh-migrant-workers-during-pandemic>; Ahmed Mujibur Rahman Munib, The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian Communities in Melbourne, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, <https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content>; Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, “Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home”, disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TX0ME>.

⁷¹ Ahmed Mujibur Rahman Munib, The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian Communities in Melbourne, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, <https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content>



In conclusione, tutto ciò considerato, il timore del richiedente di subire plurime forme di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine appare ragionevolmente fondato ai sensi dell'art. 3 co 4, Dlgs 251/2007.

I motivi di persecuzione

Ritenuto dunque provato che il ricorrente sia stato vittima di atti di persecuzione diretta e personale nella forma della tratta internazionale di esseri umani e che, in caso di rientro nel Paese di origine, stante la sua situazione di vulnerabilità, sarebbe esposto al rischio di re-trafficking, di *bounded labour* e a discriminazioni ed esclusione sociale, come sopra specificato, ai fini del riconoscimento dello stato di rifugiato occorre indagare se e quale dei motivi descritti all'art. 8 del Dl.gs 251/2007 costituisca il sostrato discriminatorio e persecutorio.

Tra i casi di tratta di esseri umani possono rientrare numerose situazioni, quali: vittime che sono state oggetto di tratta all'interno del loro Paese d'origine e che sono fuggite nel paese di asilo per chiedere protezione internazionale; vittime che sono state oggetto di tratta fuori dal loro Paese d'origine, in un Paese terzo (ad es. Paese di transito) o nel Paese di asilo, e che chiedono protezione internazionale; persone che non sono mai state oggetto di tratta ma che temono di diventarle nel loro Paese d'origine e che sono fuggite nel Paese di asilo per chiedere protezione internazionale.

Nel caso di specie a rilevare è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che nel nostro ordinamento comprende alternativamente il gruppo *“costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”*. Ovvero *“quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune (ad esempio relativa all') orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana”* (art. 8, co, 1, d) Dlgs 251/2007.

In tal senso, l'uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero” (adottata dal Dlgs 251/2007, in linea con le linee guida UNCHR) in luogo di quella copulativa “e” (adottata dalla legislazione dell'Unione europea) tra la caratteristica connaturata ed immutabile e quella, invece, socialmente percepita, fa ritenere che il sistema di protezione internazionale adottato dall'Italia abbia una copertura più ampia.



A fronte di queste considerazioni deve essere valorizzato il fatto che la tratta di persone è un'impresa commerciale dove l'intento principale degli agenti di persecuzione è la massimizzazione del profitto piuttosto che la persecuzione secondo una delle fattispecie previste dalla Convenzione (intentional approach)⁷². Ad esempio, nell'ipotesi relativa alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale, da un lato, nel praticare la tratta (da parte degli attori non statali) e nel non riuscire a proteggere la vittima (da parte dello Stato), non è possibile riscontrare l'intenzionalità di perseguire la donna in ragione della sua appartenenza a un gruppo sociale; dall'altro, al contempo è altrettanto vero che ciò che espone maggiormente una donna, un certo tipo di donna, al pericolo di essere perseguitata (nella forma della tratta) deriva dalla sua particolare condizione di vulnerabilità (presenza del *predicament*)⁷³.

Nel caso in esame si tratta di accertare quale sarebbe il particolare gruppo sociale di appartenenza del ricorrente, persona adulta che non appartiene a una minoranza etnica o religiosa e che proviene da un contesto rurale di estrema marginalità sociale ed economica, aggravata da continue alluvioni e dall'incapacità dello Stato di appartenenza di mitigare tali eventi o di rimediare ai danni subiti⁷⁴.

L'UNHCR, nella sua linea guida del 2002, considera che per preservare la struttura e l'integrità della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione, un gruppo sociale non può essere definito tale esclusivamente *“sulla base della persecuzione che i membri di quel gruppo subiscono o sulla base di un comune timore di essere perseguitati. Tuttavia, azioni persecutorie nei confronti del gruppo potrebbero rappresentare un fattore rilevante per determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società”*⁷⁵.

Più recentemente, l'UNHCR nella sua linea guida n. 12 del 2016⁷⁶ ed EUAA nella Judicial analysis del 2023⁷⁷ concordano nel ritenere che la presenza del nesso causale tra la persecuzione e uno dei

⁷² EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection* No. 7, § 31.

⁷³ UNCHR, op. cit. § 31.

⁷⁴ A tal riguardo è stato sottoposto al Servizio COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI il seguente quesito: *“Risultano informazioni su fenomeni di stigmatizzazione dei migranti di ritorno in Bangladesh (in particolare sulla esistenza di una figura socialmente identificata, atteggiamento sociale ecc)?; Risultano informazioni sulla protezione statale disponibile in Bangladesh per le vittime di tratta lavorativa all'estero”*. Le fonti citate di seguito sono state estrapolate, verificate e selezionate dal rapporto di Ricerca COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI che ne è seguito *“Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno”*, disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>.

⁷⁵ UNCHR, linee guida n. 2 relativa all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 2002, §14, <https://www.ordias.marche.it/unhcr-croas-marche/unhcr-linee-guida-n-2-appartenenza-a-un-determinato-gruppo-sociale/>.

⁷⁶ *“Le ragioni per il timore di persecuzione possono essere molteplici. Uno o più motivi di cui alla Convenzione possono risultare rilevanti. I motivi non sono reciprocamente esclusivi e si sovrappongono frequentemente. Un motivo di cui alla Convenzione deve essere considerato come un fattore concorrente, non un fattore dominante o la sola causa di un timore di persecuzione”*, cit. §34, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito



cinque motivi convenzionali rappresenta uno degli elementi costitutivi, perciò necessari ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma può presentarsi in forme differenti, con vincoli causali di diversa intensità. L'appartenenza può anche non essere il fattore esclusivo principale purché concorra, eventualmente, con altri motivi nel determinare la ragione della persecuzione.

In tema di tratta di esseri umani l'EUAА ritiene che *“allo stesso tempo, anche gli uomini e/o i ragazzi vittime di tratta, o alcuni sottoinsiemi sociali di questi gruppi, possono qualificarsi come gruppo sociale particolare se sono in grado di soddisfare i criteri cumulativi”*⁷⁸.

L'UNHCR nelle sue linee guida chiarisce che *“Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società [...] Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi.”*⁷⁹

Nel caso di specie, considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente - anche in riferimento alla situazione ambientale del Paese di origine e considerando il cambiamento climatico come fattore di amplificazione di vulnerabilità al fenomeno della tratta di esseri umani - lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

In tal senso, l'appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l'esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta. Anche secondo EUAA: *“Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere*

dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/UNHCR-Linee-Guida-N-12-Situazioni-di-conflitto-armato-2016.pdf>.

⁷⁷ “Given that trafficking in persons is predominantly conducted for commercial gain, the issue arises as to whether victims of trafficking can establish a reason for persecution within the meaning of Article 10 QD (recast). In this regard, it is important to recall that, to establish such a reason for acts of persecution, the reason (if one or more of the five) does not need to be the sole or even the main motive. It is sufficient for it to be a substantial contributing factor” cit. p. 254, EUAA, Judicial Analysis, 2023.

⁷⁸ “At the same time, trafficked men and/or boys, or certain social subset of these group may also qualify as particular social group if they too are able to meet the cumulative criteria”, cit. p. 254, EUAA, Judicial Analysis, 2023.

⁷⁹ UNHCR, Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, ”, cit. §39, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf.



*considerata una storia comune che non può essere mutata*⁸⁰. Proprio perché, in quanto membro del particolare gruppo sociale delle «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione, stigma o ostracismo⁸¹, inoltre al rischio di re-trafficking.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa S.M. contro la Croazia⁸², ha ritenuto che quando un datore di lavoro abusa del suo potere o si approfitta della vulnerabilità dei suoi lavoratori al fine di sfruttarli, il rapporto di lavoro non può essere considerato volontario e che il previo consenso della vittima non è sufficiente a escludere la caratterizzazione del lavoro come lavoro forzato⁸³.

Inoltre, nei casi in cui vi sia il rischio di essere perseguitati per mano di un attore non statale per ragioni legate a uno dei motivi della Convenzione, il nesso causale è stabilito, indipendentemente dal fatto che l'assenza di protezione da parte dello Stato sia o meno legata ai motivi di cui alla Convenzione. Ed al contempo, se il rischio di persecuzione per mano di un attore non statale non è correlato a un motivo considerato dalla Convenzione, ma l'incapacità o la riluttanza dello Stato a offrire protezione è dovuta a un motivo della Convenzione, il nesso causale può esser ugualmente riconosciuto⁸⁴.

In merito alla protezione statale

Il rapporto sulla tratta con focus sul Bangladesh dell'USDOS del 2022 evidenzia che sebbene il Paese abbia ratificato il protocollo alla Convenzione sul lavoro forzato dell'ILO per contrastare il lavoro forzato, per quanto riguarda la sua implementazione, e nello specifico l'assistenza alle vittime, viene descritta come insufficiente. La stessa fonte richiama il fatto che il Governo abbia continuato a permettere alle agenzie di reclutamento di addebitare ai lavoratori migranti commissioni di reclutamento elevate, e non avrebbe affrontato il tema dei sub-agenti che conducono operazioni di reclutamento illegali, lasciando i lavoratori vulnerabili al fenomeno della tratta di esseri umani⁸⁵.

⁸⁰ EUAA, *EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, Marzo 2020; <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

⁸¹ ibidem

⁸² CEDU, S.M. v Croatia, (Application no. 60561/14), 19 July 2018 <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#/%22itemid%22:%22001-184665%22%7D>.

⁸³ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, P. 251.

⁸⁴ (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>;

UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>..

⁸⁵ “The government continued to allow recruitment agencies to charge high recruitment fees to migrant workers and did not consistently address sub-agents conducting illegal recruitment operations, leaving workers vulnerable to trafficking” USDOS, 2022, *Trafficking in Persons Report: Bangladesh*, <https://www.state.gov/reports/2022->.



Più nel dettaglio, rispetto alla repressione delle reti criminali di tratta di esseri umani, le fonti sottolineano come non sia stata intrapresa alcuna azione radicale contro i vertici delle stesse, a causa degli stretti legami con il Governo e il partito al potere. Al contrario, gli arresti si sarebbero limitati agli intermediari a livello locale⁸⁶. In questa ottica si pone il tema della corruzione e della complicità degli agenti pubblici, ufficiali e politici locali, che comprometterebbe la effettiva implementazione delle normative anti-tratta. Ad esempio, alcuni ufficiali, giudici e poliziotti avrebbero chiesto tangenti alle vittime e alle loro famiglie per portare avanti le indagini⁸⁷.

Dalla mancata implementazione di linee guida standard, oltre che dalla mancata identificazione delle vittime di tratta, sono derivati anche effetti paradossali, quali la penalizzazione e criminalizzazione delle stesse vittime. Questo fenomeno, di particolare evidenza nell'ambito della tratta umana a fini sessuali, si è tradotto, nel contesto della tratta a scopo lavorativo, nell'arresto di numerosi migranti al ritorno in patria, accusati di compromettere l'immagine della nazione⁸⁸.

L' ILO (*International Labour Organization*) riporta che in Bangladesh non esiste alcuna iniziativa statale per fornire supporto o consulenza psicologica ai migranti rimpatriati, i quali hanno avuto esperienze di abuso e grave disagio nei paesi di destinazione⁸⁹.

Il reinserimento nella società dei migranti di ritorno è una parte essenziale del rimpatrio sostenibile⁹⁰, in quanto protegge gli individui e dà la possibilità ai migranti di ritorno o rimpatriati di ottenere gli strumenti e l'assistenza necessari per un reinserimento effettivo nella società del loro paese di origine, contribuendo in generale alla sostenibilità della migrazione di ritorno. Fino al 2015, in Bangladesh vi era una strutturale mancanza di servizi di assistenza e supporto per aiutare i

⁸⁶ Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report, 2020, Bangladesh, https://afad-online.org/images/2021/Annual-HR-Report-2020_Odhikar.pdf

⁸⁷ USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh secondo cui *"Official complicity in human trafficking, trafficking-related corruption, and impunity for traffickers remained serious concerns, continuing to inhibit law enforcement action during the year. The government was reluctant to acknowledge or investigate such claims, claiming there was no official complicity during the reporting period. Some law enforcement officers and prosecutors allegedly decided which cases to investigate and try in court based on the political and financial connections of the accused. For example, some labor attachés, local politicians, judges, and police allegedly requested bribes from victims and their families to pursue cases"*.

⁸⁸ USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh , secondo cui, *"The government previously penalized some returning Bangladeshi migrant workers with substantial indicators of trafficking on ambiguous charges of "damaging the image of the nation" without appropriately screening for trafficking. The government sentenced some of these potential victims to jail terms, although the government eventually granted bail to the victims"*.

⁸⁹ IOM; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁹⁰ EU; Action Document for Improving Reintegration of Returnees in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan 2016. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/les/aap-nancing-asia-annex-c_2016_8433_en.pdf



migranti rimpatriati a reintegrarsi nella società. Quasi la metà dei migranti rimpatriati (41%) ha scelto di emigrare nuovamente.⁹¹

Durante l'indagine dell'IOM e l'ILO, oltre il 50% dei migranti ha riferito di non poter realizzare i propri piani al ritorno in Bangladesh a causa della mancanza di denaro, supporto e strutture disponibili. Circa il 95% dei migranti ha riferito di non aver trovato un sistema di supporto per utilizzare le competenze acquisite dopo il ritorno in Bangladesh⁹².

L'IOM e l'ILO hanno identificato vari ostacoli per il reinserimento dei migranti di ritorno o rimpatriati, tra cui la non disponibilità di registri e banche dati rilevanti, l'assenza di qualsiasi meccanismo per fornire consulenza psicosociale ai migranti con esperienza di detenzione, malati o vittime di tratta e/o lavoro forzato, l'assenza di programmi pubblici o privati per l'effettivo reinserimento di donne migranti rimpatriate o di ritorno⁹³.

Diverse associazioni di beneficenza in Bangladesh affermano che migliaia di migranti di ritorno devono affrontare le difficoltà connesse al fatto di essere debitori insolventi e che l'aiuto delle istituzioni è scarso. Il Paese dipende fortemente dalle rimesse degli stranieri e ha una politica ufficiale che incoraggia i cittadini a cercare lavoro all'estero. Il Responsabile del dipartimento migrazione del BRAC – Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee rilevava nel 2019 la problematica connessa al fatto che in Bangladesh *"lo Stato non dispone di un sistema adeguato a sostenere i rimpatriati (... e che) tutte le politiche si concentrano sull'invio di persone all'estero. Non abbiamo nemmeno un sistema in grado di contare il numero totale di rimpatriati ogni anno"*. Abu Bakar Siddique, il funzionario che dirige il lavoro anti-tratta del Ministero dell'Interno, ha riconosciuto che il governo deve ancora sviluppare un sistema di supporto per i rimpatriati: *"Per ora, quello che facciamo è assicurarci che le vittime raggiungano le loro famiglie. Con il tipo di capacità che abbiamo, questo è ciò che è possibile fare. Dobbiamo sviluppare il nostro sistema"*⁹⁴.

Anche sul tema della protezione dello Stato rispetto al reato di usura, pur considerando alcune previsioni a tutela del debitore che permettono di rilevare se un tasso da interesse sia da considerarsi come eccessivo e/o la transazione illegittima (Section 3(2) of The Usurious Loan Act 1918⁹⁵) e la presenza di alcune leggi che contengono disposizioni a protezione dei debitori dalle pratiche

⁹¹ BRAC; "Government lacks policy for reintegration of returnee migrant workers"; 10 September 2015. Disponibile al: www.brac.net/latest-news/item/228-govt-lacks-policy-for-reintegration-ofreturnee-migrant-workers

⁹² IOM and ILO; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁹³ IOM and ILO; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁹⁴ Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, "Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home", disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TX0ME>.

⁹⁵ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-109.html>.



criminali di usura, anche la risposta di EUAA ad un quesito Coi del 2018 rileva come *“tra tutte le fonti consultate, non è stato possibile rintracciare alcuna disposizione specifica contro il reato di usura nella legge bengalese”*⁹⁶.

Tutto quanto sopra considerato, sebbene i rischi di re-trafficking, di esclusione sociale e di emarginazione non siano una conseguenza automatica che ogni migrante di ritorno soffre, nel caso di specie questo collegio ritiene che:

a) La vulnerabilità del richiedente, in ragione delle esperienze vissute nel Paese di origine con particolare riferimento alla marginalità sociale ed economica; la situazione ambientale critica per i fenomeni correlati al cambiamento climatico e ai corrispettivi disastri naturali; l'esperienza vissuta durante la tratta per sfruttamento lavorativo e infine durante gli anni di vita in Italia in una condizione di sfruttamento lavorativo, sono tali che, in caso di rientro, in una condizione di aggravata vulnerabilità, risulta fondato il timore soggettivo e dimostrato il rischio obiettivo di incorrere in forme di persecuzione parimenti sostanziate dal re-trafficking, dalla discriminazione ed esclusione sociale, unitamente alle ritorsioni a cui sarebbe oggi esposto a causa della sua esperienza di tratta internazionale e dell'ingente debito ancora da corrispondere;

b) Il nesso causale tra la persecuzione temuta dal ricorrente e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 è comunque accertato, considerando che:

- il ricorrente sarebbe sottoposto a persecuzione da parte di un attore non-statale;
- nei casi in cui vi sia il rischio di essere perseguitati per mano di un attore non statale per ragioni legate a uno dei motivi della Convenzione, il nesso causale è accertabile e nel caso in esame accertato in concreto, indipendentemente dal fatto che l'assenza di protezione da parte dello Stato sia o meno legata ai motivi previsti dalla Convenzione;
- che la tratta di persone è un'impresa commerciale volta a individuare le proprie vittime in base agli elementi di vulnerabilità che li contraddistinguono;
- il ricorrente è parte di un determinato gruppo sociale, nello specifico, il gruppo degli individui che hanno vissuto un'esperienza di tratta. Gli appartenenti a questo gruppo, come sopra considerato, sono particolarmente esposti al fenomeno del re-trafficking e della discriminazione multiforme sopra descritta;

⁹⁶ *“Among all sources consulted, no specific provision against the usury crime in the Bengalese law could be traced”, EUAA/EASO – European Asylum Support Office: Punishment for debt and protection against usury, Q118], 2 October 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1448969/1226_1541498103_bgd-118.pdf).*



- risulta ad ogni modo non garantita la volontà e la capacità effettiva del Paese di provenienza, il Bangladesh, di proteggere le potenziali vittime di trafficking e re-trafficking; risultano parimenti insufficienti i passi intrapresi dallo Stato per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e per dare protezione e assistenza alle vittime, in particolar modo agli uomini adulti vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo; risultano parimenti insufficienti le iniziative volte al reinserimento e alla protezione dei migranti di ritorno esposti a discriminazione su base cumulativa.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'ordinamento, al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

3. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiato;
- 3) nulla sulle spese;
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati

Firenze 3 Maggio 2023

Il Presidente rel. est.
dott. Luca Minniti

